

REVISIONE DELIBERA N. 22/2019 - DOCUMENTO DI RAFFRONTO

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)¹	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
Definizioni	Identico
<p>Ai fini del presente atto regolatorio, si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>a) <i>AdSP – Autorità di Sistema Portuale</i>: ente pubblico di personalità giuridica di cui all'art. 6 della l. n. 84/1994 così come modificato dal d. lgs. n. 169/2016;</p> <p>b) <i>AM – Autorità Marittime</i>: soggetti di cui alla l. n. 84/1994 e all'art. 16 del Codice della Navigazione;</p> <p>c) <i>Armatori dell'Unione Europea</i>: i soggetti che svolgono attività di navigazione o le IN aventi i requisiti di cui all'art. 2, punto 2) del Reg. n. 3577/92;</p> <p>d) <i>Associazioni dei consumatori</i>: associazioni riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'art. 137 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) e ulteriori associazioni di tutela dei consumatori firmatarie di eventuale Protocollo di intesa con l'EA, nonché rappresentanti degli utenti abbonati ai servizi marittimi per il tramite di Comitati muniti di un adeguato grado di rappresentatività;</p>	<p>- Identico;</p> <p>a) <i>AdSP – Autorità di Sistema Portuale</i>: ente pubblico di personalità giuridica di cui all'art. 6 della l. n. 84/1994 così come modificato dal d. lgs. n. 169/2016 e dal d. lgs. n. 232/2017;</p> <p>- Identico;</p> <p>c) Ambito di servizio pubblico: insieme dei servizi di trasporto marittimo funzionali a soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini afferenti al bacino di mobilità; tali servizi possono essere o non essere soggetti a OSP e possono essere svolti in assenza di compensazione diretta degli operatori.</p> <p>d) Identico;</p> <p>e) Identico;</p>

¹ Versione della delibera n. 22/2019 vigente dal 29 novembre 2024, che recepisce le revisioni approvate con:

- delibera n. 90 /2024 del 26 giugno 2024 “Revisione degli oneri di certificazione della contabilità regolatoria previsti dalla Misura 4, punto 14 dell’Allegato “A” alla delibera 22/2019”;
- delibera n. 177/2024 del 29 novembre 2024 “Procedimento di revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi, gravati da OSP, di cabotaggio marittimo, di cui alla Misura 10 dell’Allegato “A” alla delibera n.22/2019, e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, di cui alla Misura 17 dell’Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera n. 244/2022 del 14 dicembre 2022. Conclusione del procedimento”.

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024) ¹	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>e) <i>Autorità</i>: Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);</p> <p>f) <i>CIN – Capitale investito netto</i>: Capitale rilevante ai fini dell'applicazione del margine di utile ragionevole;</p> <p>g) <i>CdS – Contratto di servizio pubblico o Convenzione</i>: gli atti convenzionali e contrattuali conclusi tra l'EA di uno Stato membro e un armatore dell'Unione Europea di cui all'articolo 37, comma 2, lettera f), primo periodo, del decreto-legge n. 201/2011, all'art. 2, punto 3) del Reg. n. 3577/92 e all'articolo 19 del decreto legislativo n. 422/1997;</p> <p>h) <i>Continuità territoriale</i>: con riferimento al presente provvedimento, si intende qualsiasi intervento pubblico, consentito dalla normativa vigente, finalizzato a garantire adeguati collegamenti via mare, da, tra e verso le isole, al fine di ridurre gli svantaggi naturali dovuti all'insularità;</p>	<p>f) Identico;</p> <p>g) Bacino di mobilità: area territoriale in cui si determina una situazione di auto-contenimento dei flussi di mobilità, individuata dai soggetti competenti, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico nazionale, regionale e locale.</p> <p>h) <i>CIN – Capitale investito netto: Capitale rilevante ai fini dell'applicazione del margine di utile ragionevole</i>: grandezza data dalla somma algebrica delle voci dello stato patrimoniale regolatorio, che misurano il capitale apportato dall'IN per l'adempimento del servizio di cabotaggio gravato da OSP oggetto di affidamento;</p> <p>i) <i>CdS – Contratto di servizio pubblico</i>: Identico;</p> <p>j) <i>Continuità territoriale</i>: Identico;</p> <p>k) Decreto istitutivo dell'Autorità: decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.,</p> <p>l) <i>DSCR – Debt Service Coverage Ratio</i>: indicatore economico-finanziario del grado di copertura del debito che misura la solidità finanziaria di un'azienda. Esso indica la quantità di flusso di cassa (cash flow) disponibile per soddisfare gli interessi annuali e il rimborso del capitale sul</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)¹	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>i) <i>EA – Ente Affidante</i>: ente pubblico, o soggetto da esso delegato, a cui è attribuita la competenza a stipulare un contratto di servizio con una IN, con compiti di gestione, di monitoraggio, verifica e controllo del contratto stesso;</p> <p>j) <i>GU – Gestore Uscente</i>: un'impresa o un gruppo di imprese di diritto pubblico o privato che eroga e fornisce servizi di trasporto marittimo e relativi servizi accessori e di supporto sulla base di un contratto di servizio in scadenza, o già scaduto, ma in regime di proroga, oggetto di nuova procedura di affidamento da parte dell'EA competente;</p> <p>k) <i>IN – Impresa di Navigazione</i>: un'impresa o un gruppo di imprese di diritto pubblico o privato che eroga e fornisce servizi di trasporto marittimo e relativi servizi accessori e di supporto sulla base di un contratto di servizio pubblico;</p> <p>l) <i>Margine di utile ragionevole</i>: “tasso di remunerazione del capitale che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata del periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio” di cui al punto 61 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'UE in materia di</p>	<p>debito, compresi i pagamenti dei fondi ammortamento;</p> <p>m) EA – Ente Affidante: Identico;</p> <p>n) Ebit margin di riferimento/mercato: media aritmetica semplice degli <i>ebit margin</i> – rapporto tra risultato operativo e ricavi inclusivi dei corrispettivi – positivi delle IN soggette (e adempienti) agli obblighi di trasmissione della contabilità regolatoria.</p> <p>o) GU – Gestore Uscente: Identico;</p> <p>p) IN – Impresa di Navigazione:; un'impresa o un gruppo di imprese di diritto pubblico o privato che eroga e fornisce servizi di trasporto marittimo e relativi servizi accessori e di supporto sulla base di un contratto di servizio pubblico;</p> <p>q) LLCR – Loan Life Coverage Ratio: indicatore economico-finanziario del grado di copertura relativo alla scadenza del debito che misura la sostenibilità di un determinato livello di indebitamento;</p> <p>l) Margine di utile ragionevole: “tasso di remunerazione del capitale che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata del periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio” di cui al punto 61 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'UE in materia di</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)¹	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02);</p> <p>m) <i>OSP – Obblighi di servizio pubblico</i>: “obblighi che un armatore comunitario, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni”, di cui all’art. 2, punto 4), inerenti ai requisiti individuati tassativamente dall’art. 4 del Reg. n. 3577/92;</p> <p>n) <i>OSP orizzontali</i>: obblighi di cui alla precedente lettera l) non riconducibili a un CdS, applicati, in assenza di compensazione, a tutti gli armatori che intendono servire una data rotta;</p>	<p>aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02);</p> <p>r) <i>mercato rilevante</i>: il contesto, inteso come area geografica, di minori dimensioni nel quale è possibile lo sviluppo di un significativo potere di mercato;</p> <p>s) <i>OSP – Obblighi di servizio pubblico</i>: Identico;</p> <p>t) <i>OSP orizzontali</i>: obblighi di cui alla precedente lettera l) non riconducibili a un CdS, applicati, generalmente imposti in assenza di compensazione, a tutti gli armatori che intendono servire una data rotta;</p> <p>u) <i>Piano di accesso al dato (PAD)</i>: documento da allegare al CdS, definito dall’EA, prima della pubblicazione del bando di gara attraverso la consultazione dei principali stakeholder.</p> <p>v) <i>RdA – Relazione di Affidamento</i>: documento in cui l’EA descrive i principali elementi regolatori caratterizzanti la procedura di affidamento, secondo lo schema-tipo definito dall’Autorità.</p> <p>w) <i>RdE – Relazione degli esiti della verifica del mercato</i>: documento in cui il SC descrive, secondo lo schema-tipo definito dall’Autorità, l’iter sviluppato per effettuare la verifica del mercato, le motivazioni alla base della scelta dello strumento di intervento pubblico adottato, la disponibilità degli approdi e gli eventuali vincoli di capacità delle infrastrutture portuali.</p> <p>x) <i>RdL – Relazione dei Lotti</i>: documento in cui il SC descrive, secondo lo schema-tipo definito dall’Autorità, le scelte relative al disegno dei lotti</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)¹	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	di gara in relazione ai criteri di economicità e contendibilità, anche confrontando scenari alternativi.
<p>o) <i>SC – Soggetto competente</i>: Ente pubblico, o soggetto da esso delegato, competente nelle funzioni di pianificazione della rete dei trasporti e di programmazione del servizio ai sensi dell’ordinamento. Può coincidere con l’EA ove sia anche il soggetto che affida il contratto di servizio con la IN;</p>	<p>y) SC – Soggetto competente: Ente pubblico, o soggetto da esso delegato, competente nelle funzioni di pianificazione della rete dei trasporti e di programmazione del servizio ai sensi dell’ordinamento nel bacino di mobilità di competenza. Può coincidere con l’EA ove sia anche il soggetto che affida il contratto di servizio con la IN;</p>
<p>p) <i>WACC – Weighted Average Cost of Capital</i>: costo medio ponderato del capitale (delle fonti di finanziamento) comunemente stimato utilizzando la metodologia del <i>Capital Asset Pricing Model (CAPM)</i>;</p>	<p>z) Utile ragionevole: voce che si aggiunge ai costi dell’IN a remunerazione del fattore organizzativo-imprenditoriale nella gestione dell’attività di cabotaggio marittimo gravata da OSP, determinata secondo le metodologie alternative definite dall’Autorità.</p>
<p>q) <i>DSCR – Debt Service Coverage Ratio</i>: indicatore economico-finanziario del grado di copertura del debito che misura la solidità finanziaria di un’azienda. Esso indica la quantità di flusso di cassa (cash flow) disponibile per soddisfare gli interessi annuali e il rimborso del capitale sul debito, compresi i pagamenti dei fondi ammortamento;</p>	<p>p) WACC – Weighted Average Cost of Capital: costo medio ponderato del capitale (delle fonti di finanziamento) comunemente stimato utilizzando la metodologia del Capital Asset Pricing Model (CAPM);</p>
<p>r) <i>LLCR – Loan Life Coverage Ratio</i>: indicatore economico-finanziario del grado di copertura relativo alla scadenza del debito che misura la sostenibilità di un determinato livello di indebitamento.</p>	<p>q) DSCR – Debt Service Coverage Ratio: indicatore economico-finanziario del grado di copertura del debito che misura la solidità finanziaria di un’azienda. Esso indica la quantità di flusso di cassa (cash flow) disponibile per soddisfare gli interessi annuali e il rimborso del capitale sul debito, compresi i pagamenti dei fondi ammortamento;</p>
<p>Quesiti</p> <p>Q1. Si richiedono osservazioni sul contenuto delle “Definizioni”, con riferimento alle sole modifiche proposte.</p>	<p>r) LLCR – Loan Life Coverage Ratio: indicatore economico-finanziario del grado di copertura relativo alla scadenza del debito che misura la sostenibilità di un determinato livello di indebitamento.</p>

(non presente)	Glossario degli acronimi
	<p>a) CdS: contratto di servizio;</p> <p>b) d.l.: decreto-legge;</p> <p>c) d.lgs.: decreto legislativo;</p> <p>d) d.m.: decreto ministeriale;</p> <p>e) DSCR: <i>Debt Service Coverage Ratio</i>;</p> <p>f) EA: ente affidante;</p> <p>g) GU: gestore uscente;</p> <p>h) IN: impresa di navigazione;</p> <p>i) LLCR: <i>Loan Life Coverage Ratio</i>;</p> <p>j) OSP: Obblighi di Servizio Pubblico;</p> <p>k) PAD: Piano di accesso al dato</p> <p>l) PEF: Piano Economico-Finanziario;</p> <p>m) PG: partecipanti alla gara;</p> <p>n) Rda: Relazione di Affidamento;</p> <p>o) RdE: Relazione degli esiti della verifica del mercato;</p> <p>p) Rdl: Relazione dei Lotti;</p> <p>q) WACC: <i>Weighted Average Cost of Capital</i>.</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
Misura 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione	Identico
<p>1. Il presente atto individua misure regolatorie per la definizione dei bandi di gara relativi all’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: d.l. n. 201/2011), istitutivo dell’Autorità (di seguito: ART) come modificato dall’art. 48, comma 6, lett. b), secondo periodo, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito: d.l. n.50/2017), dell’articolo 37, comma 3, lettera b), del d.l. n. 201/2011, nonché ai sensi dell’articolo 48, comma 7, lettere a), b), c) ed e) del medesimo d.l. n. 50/2017.</p> <p>2. Le Misure in esso contenute si applicano ai servizi di trasporto passeggeri, per mare, da, tra e verso le isole, sia di interesse nazionale (collegamenti con le isole maggiori), sia di interesse regionale e locale, anche qualora esercito unitamente al trasporto merci. Le Misure non differenziano tra i diversi servizi, se non laddove esplicitamente indicato. Le Misure del Titolo II e del Titolo III non si applicano all’affidamento di servizi di valore inferiore all’importo delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1, lettere b) e c), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni (di seguito: d.lgs. n. 50/2016). Sono escluse dall’applicazione della Misura 4 le imprese di navigazione (di seguito: IN) titolari di un unico contratto di servizio pubblico (di seguito: CdS) di valore inferiore all’importo delle soglie di cui al precedente periodo e che non svolgono servizi a mercato.</p>	<p>1. Il presente atto individua misure regolatorie per la definizione dei bandi di gara, inclusa le attività a essa propedeutiche, relativi all’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: d.l. n. 201/2011), del decreto istitutivo dell’Autorità (di seguito: ART) come modificato dall’art. 48, comma 6, lett. b), secondo periodo, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito: d.l. n.50/2017), dell’articolo 37, comma 3, lettera b), del d.l. n. 201/2011, nonché ai sensi dell’articolo 48, comma 7, lettere a), b), c) ed e) del medesimo d.l. decreto-legge n. 50/2017.</p> <p>2. Le Misure in esso contenute si applicano ai servizi di trasporto passeggeri, per mare, da, tra e verso le isole, sia di interesse nazionale (collegamenti con le isole maggiori), sia di interesse regionale e locale, anche qualora esercito unitamente al trasporto merci. Le Misure non differenziano tra i diversi servizi, se non laddove esplicitamente indicato. Le Misure del Titolo II e del Titolo III non si applicano all’affidamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. servizi di valore inferiore all’importo delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35-14, comma 1, lettere b) e c), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni (di seguito: d.lgs. n. 50/2016) d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito: d.lgs. 36/2023); ii. servizi di collegamento con le isole minori con numero totale di passeggeri trasportati annuo minore a 300.000, affidati tramite CdS che non includa ulteriori collegamenti; <p>Ove l’EA valuti l’opportunità di applicare le medesime Misure ai servizi sottosoglia deve fornire adeguata motivazione nell’ambito della</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	Relazione di Affidamento (di seguito: RdA) di cui alla Misura 4. Sono escluse anche dall'applicazione della Misura 124 le imprese di navigazione (di seguito: IN) IN titolari di un unico contratto di servizio CdS pubblico (di seguito: CdS) di valore inferiore all'importo delle soglie di cui al precedente periodo e che non svolgono servizi a mercato.
3. L'ambito oggettivo di applicazione del presente atto è definito in relazione all'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 3577 del 7 dicembre 1992 del Consiglio (di seguito: Reg. n. 3577/92) che disciplina il cabotaggio marittimo e consente, in deroga al principio di libera prestazione dei servizi, di concludere CdS, esclusivamente in relazione a collegamenti da, tra e verso le isole. In accordo al principio di non discriminazione, sancito dal sopracitato art. 4, tali contratti devono essere aggiudicati esclusivamente tramite gara aperta o ristretta.	3. – Identico.
4. Sono tenuti all'applicazione delle Misure del presente atto i soggetti competenti (di seguito: SC) nelle attività programmate, gli enti affidanti (di seguito: EA) dei servizi, le IN titolari di CdS.	4. Sono tenuti all'applicazione delle Misure del presente atto i soggetti competenti (di seguito: SC) nelle attività programmate, gli enti affidanti (di seguito: EA) dei servizi, i GU, le IN affidatarie, nonché le imprese che offrono servizi gravati da OSP orizzontali con compensazione titolari di CdS .
5. L'affidamento dei servizi di trasporto marittimo, sia in concessione sia in appalto, è soggetto all'applicazione della relativa disciplina contenuta nel d.lgs. n. 50/2016. Le disposizioni del presente atto trovano applicazione, salvo ove diversamente disposto, per entrambe le tipologie contrattuali utilizzate, secondo quanto specificato nella tabella 1.	5. L'affidamento dei servizi di trasporto marittimo, sia in concessione sia in appalto, è soggetto all'applicazione della relativa disciplina contenuta nel d.lgs. n. 50/2016-36/2023 . Le disposizioni del presente atto trovano applicazione, salvo ove diversamente disposto, per entrambe le tipologie contrattuali utilizzate, secondo quanto specificato nella tabella 1 nell'Annesso 1 .
6. Le Misure del presente atto, fatto salvo quanto previsto al punto 7 della presente Misura, si applicano all'affidamento dei servizi per i quali il relativo bando di gara è pubblicato, ovvero nel caso di procedura ristretta, le relative lettere di invito sono inviate, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente atto coincidente con	6. Le Misure di cui al presente atto di regolazione, fatto salvo quanto previsto al punto 7 della presente Misura, si applicano ai servizi per i quali: a) alla data di entrata in vigore dell'atto medesimo, non sia ancora stata trasmessa all'Autorità la RdE;

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
la data di pubblicazione della relativa delibera di adozione.	<p>b) alla data di entrata in vigore dell'atto medesimo sia stata trasmessa la RdE ma non ancora pubblicato il bando di gara;</p> <p>c) ai CdS vigenti, in occasione della revisione del PEF effettuata al termine del periodo regolatorio o nell'ambito della revisione contrattuale.</p> <p>7. In caso di procedure di affidamento in avanzata fase di definizione, al fine di evitare aggravi amministrativi, l'EA può continuare ad applicare le Misure di cui alla delibera n. 22/2019 comunicandolo preventivamente all'Autorità e dandone adeguata motivazione nella documentazione che disciplina la procedura di affidamento e comunque fatta salva la previsione di cui al punto 6, lettera c).</p> <p>8. La Misura 4 12 in materia di contabilità regolatoria e separazione contabile si applica dalla data di entrata in vigore del presente atto regolatorio, coincidente con la data di pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso.</p>
<i>Tabella 1 – Specificazione sull'applicazione delle Misure in relazione alle forme di affidamento (Appalto/Concessione)</i>	<i>Tabella 1 – Specificazione sull'applicazione delle Misure in relazione alle forme di affidamento (Appalto/Concessione)</i>
Quesiti	
Q2. Si chiedono osservazioni sull'ambito oggettivo di applicazione della delibera, con riferimento alla nuova soglia introdotta al punto 2, e sull'ambito di applicazione temporale della delibera (punti 6 e 7)	

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
TITOLO I – FASE PROPEDEUTICA, OBBLIGHI DI CONTABILITÀ REGOLATORIA E SEPARAZIONE CONTABILE	Identico
	Capo I - Misure regolatorie in materia di verifica del mercato, lotti da affidare, documentazione di affidamento e beni strumentali
Misura 2 – Procedura per la verifica del mercato e la definizione dei lotti di gara	Identico
<p>1. Il SC qualora, nell'esercizio delle proprie competenze programmatiche, rilevi fabbisogni di mobilità in evasi suscettibili di essere soddisfatti attraverso servizi di collegamento marittimo e, in ogni caso, prima di procedere all'affidamento di CdS tramite gara, effettua le seguenti attività propedeutiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) definizione delle esigenze di servizio pubblico; b) verifica del mercato, volta ad appurare la sussistenza di un interesse economico totale o parziale degli operatori alla fornitura del servizio in assenza di compensazione, in libero mercato; c) identificazione dello strumento di intervento a tutela delle esigenze di servizio pubblico meno restrittivo della libertà degli scambi nel settore marittimo. <p>2. Il SC definisce le esigenze di servizio pubblico attraverso analisi <i>on desk</i> della domanda attuale e potenziale, indagini e/o simulazioni effettuate direttamente o sulla base di dati e informazioni disponibili, sentiti gli utenti dei servizi di trasporto oggetto di analisi e/o le loro associazioni , al fine di individuare una o più relazioni origine-destinazione (di seguito: O-D) che richiedono servizi di trasporto marittimo, le fasce orarie di interesse per l'utenza durante i diversi periodi dell'anno/settimana/giorno e la relativa disponibilità a pagare massima.</p>	<p>1. Il SC qualora, nell'esercizio delle proprie competenze programmatiche, rilevi fabbisogni di mobilità in evasi suscettibili di essere soddisfatti attraverso servizi di collegamento marittimo e, in ogni caso, prima di procedere all'affidamento di un nuovo CdS tramite gara, effettua le seguenti attività propedeutiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) definizione delle esigenze di servizio pubblico; b) verifica del mercato, volta ad appurare la sussistenza di un interesse economico totale o parziale degli operatori alla fornitura del servizio in assenza di compensazione, in libero mercato; c) identificazione dello strumento di intervento a tutela delle esigenze di servizio pubblico individuate meno restrittivo della libertà degli scambi nel settore marittimo. <p>2. Il SC definisce le esigenze di servizio pubblico del bacino di mobilità attraverso l'analisi <i>on desk</i> della domanda attuale e potenziale, da sviluppare tramite studi on desk sulla base di dati e informazioni pubblicamente disponibili o desumibili dai monitoraggi dei CdS relativi agli attuali affidamenti dei servizi, indagini e/o simulazioni trasportistiche effettuate direttamente o sulla base di dati e informazioni disponibili. Nell'ambito delle analisi di domanda, il SC valuta sia la componente sistematica per motivi di studio e lavoro, sia quella occasionale e turistica.</p> <p>Al fine di individuare le esigenze di servizio pubblico il SC consulta sentiti almeno gli utenti dei</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	<p>servizi di cabotaggio marittimo erogati nel bacino di mobilità oggetto di analisi e/o le loro associazioni, gli enti locali e le associazioni di categoria interessate.</p> <p>Con specifico riferimento alla domanda potenziale, il SC considera le tendenze evolutive della domanda di spostamenti correlate ai cambiamenti previsti relativamente ad aspetti demografici, occupazionali, di attrattività del territorio, di preferenza modale.</p> <p>Conseguentemente, il SC quantifica l'entità dell'evoluzione della domanda sulle relazioni O-D individuate, considerando sia la nuova domanda che potrebbe generarsi, sia la domanda che potrebbe essere attratta da altre modalità di trasporto in diversione modale, con riferimento a un orizzonte temporale di breve-medio termine.</p> <p>In esito alle analisi svolte, il SC al fine di individuare una o più relazioni origine-destinazione (di seguito: O-D) che sulle quali sono necessari richiedono servizi di trasporto marittimo per soddisfare le esigenze di servizio pubblico rilevate, le fasce orarie di interesse per l'utenza, l'entità della domanda e la frequenza media degli spostamenti durante i diversi periodi dell'anno, nell'arco della /settimana e del /giorno, e nonché la relativa disponibilità a pagare delle diverse categorie di utenti interessate (e.g. residenti e non, studenti, lavoratori, occasionali) massima. Individuati i servizi di trasporto marittimo per soddisfare le esigenze di servizio pubblico rilevate, il SC definisce uno o più ambiti di servizio pubblico.</p>
3. Nell'ambito delle attività di cui al precedente punto 2, il SC ha facoltà di coinvolgere ulteriori soggetti interessati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Autorità di Sistema Portuale (AdSP) e Marittime (AM), nonché gli operatori economici interessati all'eventuale servizio di trasporto merci.	3. Nell'ambito delle attività di cui al precedente punto 2, il SC ha facoltà di può coinvolgere ulteriori soggetti interessati , quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Autorità di Sistema Portuale (AdSP) e Marittime (AM), nonché gli operatori economici che esprimono una domanda interessati all'eventuale servizio di trasporto merci.

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>4. Una volta definite le esigenze di servizio pubblico, il SC effettua una apposita consultazione finalizzata alla verifica del mercato, mettendo a disposizione degli operatori gli esiti delle analisi previste al precedente punto 2, tra le quali, in particolare, le relazioni O-D, le fasce orarie e la frequenza media durante i diversi periodi dell'anno/settimana/giorno individuati nell'analisi della domanda, le informazioni sulle modalità di assegnazione degli approdi, oltre che la relativa disponibilità a pagare degli utenti. Il SC comunica all'Autorità i termini di avvio e conclusione della consultazione almeno quattordici giorni prima della relativa data di inizio programmata, allegando la relativa documentazione resa pubblica in relazione alle esigenze di servizio pubblico rilevate. Il SC adotta idonee misure volte a evitare che le procedure di consultazione adottate falsino la concorrenza e comportino per le imprese partecipanti indebiti vantaggi in caso di successivo esperimento di gara.</p>	<p>4. Una volta definite le esigenze di servizio pubblico, il SC effettua una apposita consultazione delle IN finalizzata alla verifica del mercato, mettendo a disposizione degli operatori delle stesse gli esiti delle analisi previste al precedente punto 2, tra le quali cui, in particolare, le relazioni O-D individuate, le fasce orarie e la frequenza media durante i diversi periodi dell'anno, nell'arco della /settimana e del /giorno individuati nell'analisi della domanda, la disponibilità a pagare degli utenti, oltre che le informazioni sulle modalità di assegnazione degli approdi ed eventuali criticità infrastrutturali (e.g. dimensioni delle banchine, pescaggio), oltre che la relativa disponibilità a pagare degli utenti. Il SC comunica all'Autorità i termini di avvio e conclusione della consultazione almeno quattordici giorni prima della relativa data di inizio programmata, allegando la relativa documentazione, resa da rendere pubblica, in relazione alle esigenze di servizio pubblico rilevate. La durata della consultazione è fissata in almeno 30 giorni; l'eventuale individuazione di una durata inferiore deve essere motivata dal SC nell'ambito della comunicazione all'Autorità dei termini di avvio e conclusione. Il SC adotta idonee misure volte a evitare che le procedure di consultazione adottate falsino la concorrenza e comportino per le imprese partecipanti indebiti vantaggi in caso di successivo esperimento di gara.</p>
<p>5. Qualora la verifica del mercato riveli un interesse da parte delle IN a coprire per intero l'esigenza di fornitura del servizio in assenza di compensazione, attraverso servizi già eserciti, da riprogrammare o da attivare <i>ex novo</i>, il SC non pone in essere alcun intervento, fatto salvo quanto previsto al punto 7.</p>	<p>5. Qualora la verifica del mercato riveli un interesse da parte delle IN a coprire per intero, in assenza di compensazione, <i>le esigenze esigenza di fornitura del</i> di servizio pubblico individuate dal SC sulla singola relazione O-D <i>in assenza di compensazione</i>, attraverso servizi già eserciti, da riprogrammare o da attivare <i>ex novo</i>, il SC non pone in essere attua alcun intervento, fatto salvo quanto previsto al punto 7.10.</p>
<p>6. Qualora emerga, pur in presenza di un interesse parziale da parte delle IN, l'impossibilità di coprire per intero l'esigenza di fornitura del servizio in</p>	<p>6. Qualora emerga, invece, pur in presenza di un interesse parziale da parte delle IN, l'impossibilità di coprire per intero le esigenze <i>l'esigenza</i> di</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>assenza di compensazione, il SC valuta la possibilità di ricorrere all'imposizione di obblighi di servizio pubblico applicati con approccio orizzontale a tutti gli armatori interessati (di seguito: OSP orizzontali). A tal fine, il SC procede alla pubblicazione di un avviso sul profilo committente nella sezione amministrazione trasparente, ferma restando la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicità, per la richiesta di manifestazioni di interesse all'esecuzione del servizio, rendendo disponibile agli operatori interessati un documento contenente almeno le informazioni di cui al Prospetto 1 dell'Annesso 1 e stabilendo un periodo congruo, di almeno 60 giorni, per la presentazione delle manifestazioni di interesse.</p>	<p>fornitura del servizio pubblico individuate dal SC sulla singola relazione O-D in assenza di compensazione, il SC valuta l'applicazione di strumenti previsti dal quadro normativo di settore, prediligendo gli interventi meno restrittivi della concorrenza, quali OSP orizzontali con o senza compensazione, sussidi alla domanda, CdS la possibilità di ricorrere all'imposizione di obblighi di servizio pubblico applicati con approccio orizzontale a tutti gli armatori interessati (di seguito: OSP orizzontali). A tal fine, il SC procede alla pubblicazione di un avviso sul profilo committente nella sezione amministrazione trasparente, ferma restando la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicità, per la richiesta di manifestazioni di interesse all'esecuzione del servizio, rendendo disponibile agli operatori interessati un documento contenente almeno le informazioni di cui al Prospetto 1 dell'Annesso 1 e stabilendo un periodo congruo, di almeno 60 giorni, per la presentazione delle manifestazioni di interesse.</p> <p>7. Nel caso in cui il SC intenda ricorrere all'imposizione di obblighi di servizio pubblico su tutti gli armatori interessati (OSP orizzontali), procede alla pubblicazione di un avviso sul profilo committente nella sezione amministrazione trasparente, ferma restando la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicità, per la richiesta di manifestazioni di interesse all'esecuzione del servizio alle condizioni stabilite, rendendo disponibile alle IN interessate un documento contenente almeno le informazioni di cui al Prospetto 1 dell'Annesso 12 e stabilendo un periodo congruo, di almeno 30 giorni, per la presentazione delle manifestazioni di interesse; l'eventuale individuazione di una durata inferiore deve essere motivata dal SC nell'avviso per la richiesta di manifestazioni di interesse. Tale procedura è effettuata dal SC a valle della verifica del mercato di cui al precedente punto 4 e non contestualmente alla stessa.</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>7. Qualora il SC, in esito alla verifica del mercato, rilevi un sistema tariffario dei servizi esistenti o di quelli proposti inadeguati rispetto alla disponibilità a pagare di specifiche categorie di utenti, quali i residenti dei territori insulari, valuta, anche in combinazione con l'imposizione di OSP orizzontali, l'utilizzo di sussidi alla domanda, nella forma di compensazione diretta della differenza tra il prezzo pieno dei servizi offerti in regime di mercato e un prezzo predeterminato ritenuto socialmente congruo. Le compensazioni dirette della domanda sono riconosciute secondo modalità non discriminatorie e sono rese compatibili con il regime degli aiuti a carattere sociale previsto per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote dalla normativa vigente.</p> <p>8. Qualora in esito alla verifica di mercato emerga invece che le esigenze di servizio pubblico non possano essere soddisfatte attraverso il ricorso agli strumenti di cui ai punti 6 e 7 il SC, prima di avviare le procedure di affidamento del servizio tramite</p>	<p>8. Al fine di soddisfare le esigenze di servizio pubblico individuate, gli OSP orizzontali possono essere imposti anche vincolando la possibilità di offrire il servizio nei periodi maggiormente remunerativi all'obbligo di un'offerta minima, come individuata dal SC, nei periodi di bassa stagione. In ogni caso, sono oggetto di OSP esclusivamente le esigenze relative agli aspetti individuati dall'art. 4, par. 2 del Reg. n. 3577/92.</p> <p>9. In caso di imposizione di OSP orizzontali, in presenza di una pluralità di IN aderenti agli stessi, il SC, al fine di disciplinare le modalità di esercizio del servizio, adotta un Piano Operativo Congiunto su proposta elaborata congiuntamente dalle IN interessate e stabilisce, sentite le AM, i criteri e le procedure per l'ingresso di nuovi operatori in seguito all'avvio dell'esercizio del servizio.</p> <p>10. Qualora il SC, in esito alla verifica del mercato, rilevi che, a fronte di un'offerta di servizi esistente o potenziale adeguata, le relative un sistema tariffario tariffe all'utenza non dei servizi esistenti e di quelli proposti inadeguati siano sostenibili rispetto alla disponibilità a pagare di specifiche categorie di utenti, quali i residenti dei territori insulari, valuta, anche in combinazione con l'imposizione di OSP orizzontali, l'utilizzo di sussidi alla domanda, nella forma di compensazione diretta della differenza tra il prezzo pieno dei servizi offerti in regime di mercato e un prezzo predeterminato ritenuto socialmente congruo. Le compensazioni dirette della domanda sono riconosciute secondo modalità non discriminatorie e sono rese compatibili con il regime degli aiuti a carattere sociale previsto per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote dalla normativa vigente.</p> <p>11. Qualora in esito alla verifica di mercato di cui al punto 4 e all'eventuale manifestazione di interesse per OSP orizzontali di cui al punto 7 emerga invece che le esigenze di servizio pubblico non possano essere soddisfatte attraverso il</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>CdS, definisce il lotto/i di gara in corrispondenza di una soglia di produzione, espressa di norma in termini di naviglio-NM, in grado di assicurare la massima partecipazione alla procedura e la selezione dell'armatore più efficiente.</p>	<p>ricorso agli strumenti di cui ai punti 6, e-7 e 10 il SC individua nel CdS lo strumento adeguato a soddisfare le esigenze di mobilità. In tal caso, prima di avviare le procedure di affidamento del servizio tramite CdS, definisce il lotto/i di gara, che possono essere composti dai servizi relativi a una o più relazioni O-D, sulla base di criteri di economicità e contendibilità. Per definire i lotti, il SC individua una soglia di produzione del servizio, espressa di norma in termini di naviglio-NM, in grado di assicurare la massima partecipazione alla procedura e la selezione dell'armatore dell'IN più efficiente. Con riferimento al criterio di economicità, il SC considera aspetti correlati alla dimensione ottima minima di produzione del servizio, alle altre eventuali economie di costo realizzabili e all'impiego di risorse pubbliche necessario. Con riferimento al criterio di contendibilità, il SC effettua una ricognizione delle imprese operanti nel settore potenzialmente interessate e dotate dei requisiti per partecipare alla procedura di gara; a tal fine il SC valuta le eventuali barriere all'ingresso, correlate anche alle caratteristiche degli approdi e del naviglio da impiegare per erogare il servizio individuato, effettuando i necessari approfondimenti al riguardo.</p>
<p>9. Il SC, al termine della verifica di mercato, trasmette all'Autorità apposita relazione sugli esiti della stessa. Nella relazione, oltre alla descrizione dell'iter sviluppato a seguito della comunicazione inoltrata all'Autorità, è data evidenza delle motivazioni alla base della scelta effettuata al fine di soddisfare le esigenze di servizio pubblico, tenendo conto della necessità di garantire al tempo stesso un uso efficiente delle risorse pubbliche e la libertà degli scambi nel settore marittimo; nella relazione è data altresì evidenza della disponibilità degli approdi per i diversi operatori coinvolti nella procedura di verifica di mercato e di eventuali vincoli di capacità.</p>	<p>12. Il SC, al termine della verifica di mercato di cui al punto 4, trasmette all'Autorità un'apposita relazione Relazione sugli esiti della stessa verifica del mercato (RdE)- secondo lo schema-tipo di cui all'Annesso 3, che costituisce parte integrante della documentazione che disciplina l'eventuale procedura di affidamento. La RdE è pubblicata sul sito web istituzionale del SC, al fine di garantire adeguate condizioni di trasparenza della procedura seguita (nei confronti di tutti gli stakeholder), ed è contestualmente trasmessa all'Autorità ai fini di vigilanza, che ne valuta la conformità alle misure regolatorie della procedura seguita per la verifica del mercato. Nella relazione RdE, oltre alla descrizione dell'iter sviluppato a seguito della comunicazione inoltrata</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>10. L'Autorità si esprime circa la conformità della procedura seguita di verifica di mercato alle Misure di cui al presente atto, entro 45 giorni dal ricevimento della relazione di cui al precedente punto 9, salvo sospensione dei termini.</p>	<p>all'Autorità, è data evidenza delle motivazioni alla base della scelta effettuata al fine di soddisfare le esigenze di servizio pubblico, tenendo conto della necessità di garantire al tempo stesso un uso efficiente delle risorse pubbliche e la libertà degli scambi nel settore marittimo; nella relazione RdE è data altresì evidenza della disponibilità degli approdi per i diversi operatori coinvolti nella procedura di verifica di mercato e di eventuali vincoli di capacità delle infrastrutture portuali.</p> <p>13. L'Autorità si esprime circa la conformità della procedura seguita di verifica didel mercato alle Misure di cui al presente atto, entro 45 60 giorni dal ricevimento della relazione di cui al precedente punto 912, salvo sospensione dei termini. Le osservazioni formulate dall'Autorità sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata.</p> <p>14. Qualora in esito alla verifica del mercato di cui al punto 4 e all'eventuale manifestazione di interesse per OSP orizzontali di cui al punto 7, il SC scelga di ricorrere allo strumento del CdS per l'affidamento di un servizio, trasmette all'Autorità un'apposita Relazione sui lotti (RdL) secondo lo schema-tipo di cui all'Annesso 4, nella quale, oltre a descrivere l'ambito o gli ambiti di servizio pubblico individuati, indica il disegno dei lotti di gara scelto, motivato sulla base delle analisi e delle valutazioni di cui al punto 11, sviluppate applicando i criteri di economicità e contendibilità, anche confrontando scenari alternativi. La RdL è pubblicata sul sito web istituzionale del SC e contestualmente trasmessa all'Autorità ai fini di vigilanza, volta a garantire adeguate condizioni di trasparenza e la valutazione della conformità delle analisi sviluppate dal SC ai fini dell'eventuale definizione dei lotti.</p> <p>15. L'Autorità si esprime circa la conformità dei lotti individuati alle Misure di cui al presente atto, entro 60 giorni dal ricevimento della RdL, salvo</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	sospensione dei termini. Il parere rilasciato dall'Autorità è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata.
Quesiti	
<ul style="list-style-type: none"> • Q3. Si richiedono osservazioni sul Piano Operativo Congiunto in caso di OSP orizzontali (punto 9). • Q4. Si richiedono osservazioni sullo schema-tipo di RdE, di cui all'Annesso 3. • Q5. Si richiedono osservazioni sullo schema-tipo di RdL, di cui all'Annesso 4. 	
Misura 3 – Disponibilità degli approdi	Identico
<p>1. Al fine di rendere pubbliche le informazioni sugli approdi, come disposto al punto 4 della Misura 2, il SC effettua una apposita ricognizione, anche con il coinvolgimento delle AdSP e AM competenti, attraverso richieste volte ad appurare criteri e modalità di assegnazione degli stessi, la loro disponibilità ed eventuali vincoli di capacità.</p> <p>2. Il SC, nell'ambito delle procedure di cui alla Misura 2 e nel rispetto delle competenze delle AdSP e AM definite dal Codice della navigazione, nonché le disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., verifica e pone in essere tutte le attività volte a garantire, anche mediante accordi con AdSP e AM competenti, per ciascun porto servito, la disponibilità degli approdi per lo svolgimento del servizio nei giorni e/o nelle fasce orarie previste dal programma di esercizio inserito tra le informazioni a disposizione dei partecipanti alla gara (Prospetto 2, Annesso 1).</p>	<p>1. Al fine di rendere pubbliche le informazioni sugli approdi, come disposto al punto 4 della Misura 2, il SC effettua una apposita ricognizione, anche con il coinvolgimento delle AdSP e AM competenti, attraverso richieste volte ad appurare criteri e modalità di assegnazione degli stessi, la loro disponibilità ed eventuali vincoli di capacità delle infrastrutture portuali, nonché ulteriori specificità delle stesse che possono avere impatto sull'organizzazione ed erogazione del servizio (criticità infrastrutturali, quali dimensioni delle banchine, pescaggio).</p> <p>2. – Il SC, nell'ambito delle procedure di cui alla Misura 2 e nel rispetto delle competenze delle AdSP e AM definite dal Codice della navigazione, nonché le disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., verifica e pone in essere tutte le attività volte a garantire, anche mediante accordi con AdSP e AM competenti, per ciascun porto servito, la disponibilità degli approdi per lo svolgimento del servizio nei giorni e/o nelle fasce orarie previste dal programma di esercizio inserito tra le informazioni a disposizione dei partecipanti alla gara (Prospetto 2, Annesso 12).</p> <p>3. Nell'esercizio delle proprie competenze programmate anche relativamente ai criteri di assegnazione degli approdi, nel caso in cui le richieste di autorizzazione all'approdo relative agli slot (spazi fisici e temporali) disponibili superino la capacità dell'infrastruttura, l'EA si adopera affinché gli stessi siano assegnati sulla base dei criteri preferenziali secondo l'ordine di seguito riportato:</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	<p>a) servizi di linea;</p> <p>b) servizi programmati per periodi più lunghi (con particolare preferenza per i servizi annuali);</p> <p>c) servizi che offrono maggiore affidabilità (ad es. per la disponibilità di navi di riserva, o di naviglio in grado di operare in condizioni meteo-marine avverse);</p> <p>d) utilizzo di naviglio a basso impatto ambientale;</p> <p>e) servizi programmati con una frequenza maggiore rispetto al servizio di linea definito dall'ente competente.</p> <p>In coerenza con i criteri sopra rappresentati, l'EA si adopera affinché le autorizzazioni concesse possano essere eventualmente revocate o riassegnate sulla base di una verifica a posteriori dell'effettivo utilizzo della capacità assegnata. L'applicazione dei suddetti criteri preferenziali fa salve le valutazioni di competenza delle AM/AdSP.</p>

Quesiti

- Q6. Si chiedono osservazioni sul ruolo degli EA nell'assegnazione degli approdi.

Quesiti	Misura 4 – Documentazione di affidamento
	<p>1. L'EA redige un'apposita RdA che costituisce parte integrante della documentazione di gara, pubblicata sul sito <i>web</i> istituzionale dell'EA e contestualmente trasmessa all'Autorità ai fini di vigilanza circa la conformità alle misure regolatorie delle scelte effettuate. La RdA è redatta secondo lo schema-tipo di cui all'Annesso 5, contenendo elementi riferiti, in particolare, al contesto normativo, amministrativo e operativo di riferimento dei servizi oggetto di gara, alla disciplina dei beni strumentali e del personale preposto all'erogazione dei servizi, ai requisiti di partecipazione e ai criteri di aggiudicazione della gara, agli obiettivi dell'affidamento e del CdS, ai criteri adottati per la redazione del PEF simulato, agli aspetti qualitativi dei servizi da affidare, al PAD, alle modalità adottate per l'identificazione, la valutazione e l'allocazione dei rischi connessi all'esercizio dei servizi oggetto di affidamento,</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	<p>nonché a eventuali altri aspetti della procedura di affidamento da ritenersi rilevanti.</p> <p>2. L'Autorità può formulare osservazioni entro 60 giorni dal ricevimento della RdA di cui al precedente punto 1. Le osservazioni formulate sono pubblicate sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Autorità, nella sezione “Pareri”. L'EA è tenuto a recepire le osservazioni dell'Autorità e a fornire evidenze al riguardo, trasmettendo all'Autorità una nuova versione della RdA dalla quale emerge l'avvenuto recepimento.</p> <p>3. Prima dell'avvio del servizio oggetto di affidamento, l'EA e l'IN affidataria stipulano un CdS in ottemperanza a quanto disposto dalle Misure di cui al Titolo III. Lo schema del CdS è allegato alla documentazione che disciplina la procedura di affidamento quale parte sostanziale e integrante.</p> <p>4. Allo schema di CdS compreso nella documentazione di gara è allegato un PAD che individua, tenuto conto anche di quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/1926 della Commissione, almeno i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'insieme dei dati elementari nella disponibilità dell'EA; b) la modalità di rilevazione del dato, distinta in automatica (<i>real time</i>) e manuale (“a consuntivo”, rendicontato secondo un intervallo temporale definito); c) la modalità di accesso al dato da parte di terzi, nel rispetto dei vincoli sul trattamento dei dati personali e delle informazioni non ostensibili per segretezza industriale di cui l'EA si fa garante, favorendo l’“open access” in formato editabile come criterio generale e con particolare riferimento al dato elementare in <i>real-time</i> nonché la via telematica della richiesta del dato; d) il fornitore del dato, soggetto a obbligo di trasmissione all'EA.

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	<p>5. Al fine di garantire adeguate condizioni di trasparenza, la documentazione che disciplina la procedura di affidamento e il CdS stipulato con l'IN affidataria sono pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'EA e trasmessi contestualmente all'Autorità. L'EA pubblica la suddetta documentazione nel rispetto di quanto disposto dai provvedimenti approvati dall'ANAC in materia di trasparenza, per quanto applicabili, tutelando la riservatezza delle informazioni commerciali/industriali sensibili o dei dati personali.</p>
Quesiti	
Q7. Si richiedono osservazioni sullo schema-tipo di RdA, di cui all'Annesso 5.	<p>Misura 5 – Beni strumentali all’effettuazione del servizio e consultazione dei soggetti portatori di interesse</p> <p>1. Ai fini dell’indizione della procedura di affidamento del servizio di cabotaggio marittimo di propria competenza, l’EA individua l’elenco dei beni strumentali all’effettuazione del servizio oggetto del nuovo affidamento, ivi compresi il naviglio, i sistemi <i>hardware, software</i> e altri sistemi tecnologici per il controllo e il rilevamento delle prestazioni e del monitoraggio dei servizi oggetto di affidamento, nonché per la gestione dei dati di domanda, con le relative banche dati. Il predetto elenco è successivamente pubblicato unitamente alla documentazione che disciplina la procedura.</p> <p>2. Sono beni essenziali per l’effettuazione del servizio di cabotaggio marittimo i beni strumentali per i quali sono verificate cumulativamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) condivisibilità; b) non sostituibilità; c) non duplicabilità a costi socialmente sostenibili; d) dominanza. <p>3. Sono beni indispensabili per l’effettuazione del servizio di cabotaggio marittimo i beni strumentali per i quali sono verificate cumulativamente le seguenti condizioni:</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	<p>a) non condivisibilità; b) non sostituibilità; c) non duplicabilità a costi socialmente sostenibili.</p> <p>4. Per i beni essenziali e indispensabili di cui ai punti 2 e 3, devono essere fornite garanzie sulla piena disponibilità degli stessi, o di beni aventi caratteristiche analoghe, sin dal momento in cui inizia l'affidamento; deve inoltre essere assicurato l'accesso ai predetti beni, anche per eventuali attività formative, in tempo utile per il subentro dell'IN affidataria.</p> <p>5. Sono beni commerciali, quindi né essenziali né indispensabili, per l'effettuazione del servizio di cabotaggio marittimo i beni strumentali per i quali non ricorrono cumulativamente le caratteristiche di cui ai punti 2 e 3 e sono reperibili nel mercato o duplicabili a prezzi o costi socialmente sostenibili.</p> <p>6. L'individuazione dei beni essenziali e indispensabili da parte dell'EA, e delle successive modalità di messa a disposizione, tiene conto degli esiti dell'apposita consultazione dei soggetti portatori di interesse di cui al punto 7.</p> <p>7. L'EA esperisce una consultazione, da concludersi entro 60 giorni e, comunque, in tempo utile per la pubblicazione della documentazione di gara, finalizzata almeno a:</p> <p>a) l'identificazione dei beni essenziali/indispensabili messi a disposizione dal GU o da altri proprietari, anche aventi caratteristiche analoghe, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dei servizi oggetto di gara;</p> <p>b) la riconoscenza delle caratteristiche tecnico-funzionali dei predetti beni, delle condizioni economiche e contrattuali di subentro dell'IN affidataria o di qualsiasi altro aspetto relativo alla disciplina dei beni strumentali;</p> <p>c) la definizione degli obiettivi e degli indicatori di qualità del servizio previsti;</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	<p>d) la specificazione di (eventuali) requisiti di partecipazione degli operatori; e) l'individuazione del personale preposto all'erogazione del servizio; f) la definizione dello schema di PAD. Resta ferma la facoltà dell'EA di estendere l'oggetto della consultazione a ulteriori elementi della procedura di affidamento e/o caratteristiche dei servizi interessati.</p> <p>8. La consultazione dei soggetti portatori di interesse coinvolge almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il GU e le potenziali IN interessate; b) i viaggiatori e/o le loro associazioni, con specifico riferimento alla definizione delle condizioni di qualità del servizio e del PAD; c) i fornitori di mezzi navali e le altre imprese titolari di beni essenziali/indispensabili, anche aventi caratteristiche analoghe; d) gli operatori di mercato interessati all'accesso al dato, anche ai fini di implementazioni di piattaforme digitali di supporto alla mobilità collettiva e di definizione degli standard tecnici di riferimento. <p>9. L'EA pubblica in forma anonima, sul proprio sito web istituzionale, le osservazioni eventualmente pervenute nell'ambito della procedura di consultazione, epurate delle parti contenenti dati e informazioni commercialmente sensibili, nel caso il partecipante abbia avanzato richiesta di riservatezza, adeguatamente motivata.</p> <p>10. La predetta procedura di consultazione non deve incidere negativamente sulla concorrenza e non deve comportare una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. Nei casi in cui un candidato o un offerente, o un'impresa a questi collegata, abbia partecipato alla procedura di consultazione, l'EA deve adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	<p>11. Nell'ambito della RdA, l'EA descrive gli esiti della predetta procedura di consultazione. Lo schema di PAD redatto dall'EA è trasmesso all'Autorità contestualmente alla RdA e costituisce parte integrante sia della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, sia del relativo CdS.</p>
Quesiti	
Q8. Si richiedono osservazioni sugli elementi oggetto di consultazione di cui al punto 7 e sui soggetti portatori di interesse da coinvolgere di cui al punto 8.	<p>Misura 6 – Naviglio</p> <p>1. Per la verifica dell'indispensabilità del naviglio, l'EA tiene conto dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) caratteristiche dei servizi oggetto di affidamento (programma di esercizio, tipologia di collegamenti); b) caratteristiche delle infrastrutture portuali di origine e destinazione dei collegamenti (pescaggio, lunghezza delle banchine); c) livelli prestazionali richiesti; d) caratteristiche del naviglio impiegato dal GU, tenuto conto anche degli investimenti programmati per il relativo rinnovo, e durata della vita utile residua dei mezzi navali; e) tempi di approvvigionamento. <p>2. Qualora l'EA classifichi il naviglio come bene indispensabile per l'effettuazione del servizio, verificata la condizione di disponibilità dei beni in proprietà del GU o di soggetto terzo, l'EA fornisce le opportune garanzie affinché tale naviglio venga messo a disposizione dell'IN affidataria, includendo nella documentazione che disciplina la procedura di affidamento le informazioni di cui all'Annesso 2, Prospetto 2b, sezione "Mezzi nautici, caratteristiche e dotazioni di bordo minime".</p> <p>3. Qualora l'EA classifichi il naviglio come bene commerciale, stabilisce un congruo tempo intercorrente tra la data di aggiudicazione del servizio e quella di avvio dello stesso, al fine di consentire l'acquisizione da parte dell'IN</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	<p>affidataria, ove necessario, del naviglio strumentale allo svolgimento del servizio. Per l'individuazione del predetto termine, l'EA si basa su:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stime risultanti da apposite indagini effettuate presso i produttori di mezzi navali; le stime tengono conto della natura non vincolante per i fornitori dei mezzi navali delle dichiarazioni fornite in corso di indagine e della loro effettiva capacità produttiva, anche in relazione allo svolgimento di altre procedure di gara, nei mercati di riferimento, aventi ad oggetto l'affidamento di analogo servizio di trasporto; b) presenza sul mercato di società e/o di operatori che offrono il noleggio dei mezzi navali interessati, a condizioni eque e non discriminatorie; c) entità, specificità e complessità dei mezzi richiesti, anche in relazione ai tempi necessari per l'eventuale ottenimento della certificazione prevista dalla legge, per l'omologazione dei mezzi e per la formazione del personale; d) eventuale disponibilità del GU a trasferire all'IN affidataria, a titolo oneroso, i mezzi navali impiegati nel servizio oggetto di affidamento. <p>4. La disponibilità dei mezzi navali necessari allo svolgimento del servizio deve essere garantita dall'IN affidataria solo a decorrere dall'avvio dell'affidamento, pena la mancata stipula del CdS, e pertanto non può essere richiesta come requisito di ammissione dei PG.</p> <p>5. In virtù di una previsione normativa o del CdS o di altro accordo negoziale, al GU può essere richiesto di assicurare la disponibilità dei mezzi navali a titolo di locazione o a diverso titolo espressamente stabilito, fino all'entrata in esercizio dei mezzi dell'IN affidataria strumentali all'effettuazione del servizio.</p> <p>6. Nell'ambito della RdA, l'EA specifica le misure adottate per assicurare l'accesso effettivo e non discriminatorio ai mezzi navali interessati.</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
Quesiti	
	<p>Q9. Si chiedono osservazioni in merito alle modalità di verifica dell'indispensabilità del naviglio (punto 1).</p> <p>Q10. Si chiedono osservazioni in merito alle modalità di determinazione del termine congruo tra la data di aggiudicazione del servizio e quella di avvio dello stesso (punto 3).</p> <p>Misura 7 – Beni strumentali acquisiti tramite finanziamento pubblico</p> <p>1. Per ciascun bene strumentale all'effettuazione dei servizi oggetto di affidamento acquisito tramite finanziamento pubblico, nel rispetto delle disposizioni di legge, l'ente che eroga il finanziamento appone il vincolo di destinazione d'uso e ne stabilisce la durata in funzione della vita utile e della quota di risorse pubbliche assegnate rispetto al valore complessivo; tali beni sono trasferiti all'IN affidataria secondo le modalità di cui alla Misura 8, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 6.</p> <p>2. Il valore dei beni trasferiti è determinato secondo le modalità previste dalla Misura 10, in caso di subentro, o dalla Misura 11, in caso di locazione. Qualora il contributo pubblico non sia stato portato a diretta riduzione del costo dei beni cui si riferisce, costituiscono finanziamento pubblico per l'IN affidataria le quote di contributo pubblico, come rilevabili dai libri contabili, tenendo conto dell'eventuale valore residuo del contributo in conto impianti non ancora compensato e soggetto al vincolo originario.</p> <p>3. Il GU o il titolare del bene, anche in assenza di specifiche disposizioni di legge/contrattuali, è tenuto comunque alla messa a disposizione dell'IN affidataria dei beni acquistati interamente tramite finanziamento pubblico, tenuto conto del vincolo di destinazione d'uso di cui al precedente punto 1; tale condizione si configura quale vincolo di destinazione d'uso "implicito" per tutto il periodo di vita utile del bene, fatte salve diverse indicazioni specificate nell'atto di assegnazione del finanziamento pubblico.</p> <p>4. In caso di finanziamento pubblico di interventi di miglioramento di un bene strumentale, l'ente</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	<p>che eroga il finanziamento stabilisce l'eventuale allungamento del periodo di vincolo di destinazione d'uso del bene, di concerto con l'IN affidataria beneficiaria e proporzionalmente alla quota contribuita dell'intervento di miglioramento previsto.</p> <p>5. Al momento dell'assegnazione del finanziamento pubblico di cui al precedente punto 1, l'ente che eroga il finanziamento stabilisce di concerto con l'IN affidataria beneficiaria le modalità di allocazione degli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita dei beni interessati, una volta decaduto il vincolo di destinazione d'uso.</p> <p>6. Qualora vi sia una previsione nel CdS vigente, in disposizioni di legge o nell'atto di finanziamento, che consenta il mantenimento di beni finanziati in capo al GU, in caso di mancato trasferimento all'IN affidataria, il GU è tenuto a restituire i finanziamenti eventualmente incamerati per le quote di contributo non ammortizzate, limitatamente alla quota imputabile agli anni residui di vita utile, calcolata in modo proporzionale alla durata del vincolo di inalienabilità.</p> <p>7. Nell'ambito della RdA, l'EA specifica le modalità di trasferimento dei predetti beni, che costituiscono condizione vincolante per il subentro dell'IN affidataria.</p> <p>8. L'EA indica nel CdS i beni oggetto di finanziamento pubblico interessati, specificando la durata del vincolo di destinazione d'uso, le modalità di finanziamento, tra cui l'eventuale componente della compensazione destinata al finanziamento del bene, di ammortamento e di rendicontazione a bilancio dell'IN affidataria, nonché gli standard manutentivi richiesti e i relativi sistemi di controllo da parte dell'EA sullo stato di conservazione dei beni interessati, oltre</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	alle penali applicabili al GU in caso di ritardi nel trasferimento di tali beni.
Quesiti	
Q11. Si richiedono osservazioni sulle modalità di messa a disposizione dell'IN affidataria dei beni acquistati tramite finanziamento pubblico (punto 3).	<p>Misura 8 – Messa a disposizione dei beni essenziali e indispensabili</p> <p>1. L'EA mette a disposizione dell'IN affidataria i beni essenziali e indispensabili individuati come strumentali all'effettuazione del servizio, nella disponibilità dello stesso EA, di un proprio ente strumentale o di un soggetto terzo, tramite la stipula di contratti di comodato, locazione o altra forma di accordo giuridicamente vincolante, in relazione alla natura giuridica e all'assetto proprietario dei beni stessi.</p> <p>2. In caso di disponibilità dei beni essenziali o indispensabili di proprietà del GU, derivante da atto normativo o previsione del CdS o in caso di vincoli di destinazione d'uso sui beni o sulla base di un accordo negoziale, detti beni sono messi a disposizione dell'IN affidataria da parte del GU con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) locazione o cessione della proprietà, o altra forma di accordo giuridicamente vincolante, con obbligo per l'IN affidataria di manutenere e rilevare i beni; b) accesso ai beni e relativi servizi. <p>In assenza di vincoli di messa a disposizione, è riconosciuta al proprietario del bene la scelta tra le modalità di cui ai precedenti punti sub. a) e b).</p> <p>3. Per i beni essenziali e indispensabili di proprietà di terzi, già oggetto di contratto con il GU e di cui sia verificata la disponibilità, è garantito il subentro dell'IN affidataria per tutta la durata del nuovo affidamento, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 2.</p> <p>4. L'eventuale messa a disposizione e/o trasferimento all'IN affidataria di banche dati, e delle relative licenze d'uso, tiene conto della presenza di informazioni commercialmente</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	<p>sensibili del GU, o di altro precedente titolare, e avviene nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza commerciale e industriale.</p> <p>5. Nell'ambito della RdA, l'EA indica le modalità adottate ai fini della messa a disposizione dei beni di cui alla presente Misura, specificando gli obblighi di manutenzione (ordinaria, straordinaria, ciclica, incluse le eventuali certificazioni dei beni interessati) e di rendicontazione in capo all'IN affidataria, commisurati alle effettive necessità di svolgimento dei servizi e con riferimento al titolo giuridico utilizzato.</p> <p>6. L'EA specifica nel CdS i predetti obblighi di manutenzione e rendicontazione in capo all'IN affidataria, nonché la destinazione d'uso e gli eventuali vincoli, al termine del periodo di affidamento, di tutti i beni messi a disposizione dell'IN affidataria ai sensi della presente Misura, compresi quelli eventualmente acquisiti nel corso del periodo di validità contrattuale.</p>
Quesiti	
<p>Q12. Si chiedono osservazioni in merito alle modalità di accesso/messa a disposizione dei beni nella disponibilità dell'EA (punto 1).</p> <p>Q13. Si chiedono osservazioni in merito alle modalità di accesso/messa a disposizione dei beni di proprietà del GU o di soggetti terzi (punti 2 e 3).</p> <p>Q14. Si chiede se vi siano ulteriori possibili previsioni, oltre a quelle individuate, che si ritiene opportuno inserire per favorire la partecipazione alle procedure di affidamento.</p>	<p>Misura 9 – Azioni in capo all'EA per favorire la disponibilità dei beni strumentali</p> <p>1. Fatte salve le esigenze di finanza pubblica, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e in relazione alle caratteristiche della procedura di affidamento, l'EA adotta una o più delle seguenti azioni, assumendo ove opportuno specifici impegni nei confronti dell'IN affidataria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acquistare, anche attraverso propri enti strumentali, il naviglio nonché altri beni strumentali per l'effettuazione del servizio, al fine di renderli disponibili all'IN affidataria;

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	<p>b) fornire una garanzia per il finanziamento dell'acquisto da parte dell'IN affidataria del naviglio nonché di altri beni strumentali per l'effettuazione del servizio o sul valore residuo dei medesimi;</p> <p>c) adottare ulteriori misure finanziarie per mitigare gli oneri e i rischi correlati agli investimenti richiesti all'aggiudicatario, nel rispetto della natura del CdS e della relativa allocazione dei rischi;</p> <p>d) promuovere azioni di coordinamento e cooperazione con altri enti/autorità competenti e/o con soggetti privati, al fine di favorire la messa a disposizione di beni strumentali, anche tramite la risoluzione di eventuali criticità infrastrutturali individuate nell'ambito degli approfondimenti di cui alla Misura 3, punto 1.</p>
Quesiti	
Q15. Si richiedono osservazioni in merito alle azioni individuate in capo all'EA per favorire l'acquisizione dei beni strumentali (punto 1).	
Q16. Si chiede se vi siano ulteriori possibili azioni in capo all'EA, rispetto a quelle già individuate, che si ritiene opportuno inserire per favorire la partecipazione alle procedure di affidamento.	
	<p>Misura 10 – Criteri per la determinazione del valore di subentro dei beni essenziali e indispensabili</p> <p>1. Il valore di subentro dei beni di proprietà del GU, o di eventuali soggetti terzi, da cedere all'IN affidataria è individuato in base al valore di mercato, secondo i criteri di cui alla presente Misura.</p> <p>2. Il valore di subentro del naviglio è determinato dall'EA sulla base dei dati resi disponibili dal soggetto proprietario, con riferimento al valore più alto tra il valore residuo o netto contabile (di seguito: VNC), risultante dall'applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali adottati dalla società e certificati da un revisore contabile o società incaricata del controllo contabile, e quello di mercato (di seguito: VM), entro un limite massimo di scostamento pari al 5% in caso di VNC > VM. Nel VNC sono comprese tutte le poste incrementative o decrementative</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	<p>relative a interventi di <i>revamping</i> del naviglio successivi all'acquisto o alla disponibilità del bene, eseguiti nel periodo di vigenza contrattuale con oneri a carico del proprietario, al netto degli ammortamenti.</p> <p>3. Il VM è calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) valore iniziale di riferimento, corrispondente al valore di rimpiazzo o di sostituzione; b) vita residua; c) condizioni d'uso; d) stato di conservazione; e) attitudini prestazionali; f) indicatori di affidabilità e di disponibilità; g) eventuali poste incrementative o decrementative relative a successivi interventi di <i>revamping</i>, al netto degli ammortamenti. <p>4. Per la determinazione del valore di rimpiazzo si assume a riferimento il valore di acquisizione rivalutato in base all'indice dei prezzi di produzione relativo alla categoria Istat "mezzi di trasporto". La rivalutazione è esclusa qualora la compensazione per il servizio prevista nel CdS comprenda una o più componenti esplicitamente destinate all'ammortamento dei singoli beni e alla copertura degli oneri finanziari e dei rischi relativi agli investimenti sul naviglio.</p> <p>5. Nell'ambito della RdA, l'EA specifica il valore di subentro di ciascun bene individuato, nonché le modalità di aggiornamento/revisione della valutazione in funzione della data di effettivo inizio dell'affidamento e di stipula del CdS.</p>
Quesiti	
Q17. Si chiedono osservazioni in merito alle condizioni di subentro definite per il naviglio.	Misura 11 – Criteri per la determinazione dei canoni di locazione
	<p>1. Qualora sia prevista l'assegnazione all'IN affidataria di beni in locazione, la documentazione che disciplina la procedura di affidamento specifica i canoni, le modalità di locazione, ivi incluso l'obbligo di manutenzione</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	<p>ordinaria, e le altre clausole contrattuali relative a ciascun cespite.</p> <p>2. Il canone di locazione annuo è quantificato con riferimento al criterio del VM determinato ai sensi della precedente Misura 10 per ciascuna tipologia di beni. In ogni caso, esso deve assicurare il ristoro dei costi di ammortamento, comprensivi delle ricapitalizzazioni per l'eventuale manutenzione straordinaria, dei costi finanziari, degli accantonamenti per manutenzione ciclica e di un congruo margine di utile. Dal valore del bene, determinato ai sensi del presente punto, sono sottratte le eventuali contribuzioni pubbliche non ancora utilizzate in quanto correlate al piano di ammortamento applicato.</p> <p>3. Nell'ambito della RdA, l'EA specifica il canone di locazione di ciascun bene individuato, nonché le modalità di aggiornamento/revisione del canone in funzione della data di effettivo inizio dell'affidamento e di stipula del CdS.</p>

Quesiti

Q18. Si chiedono osservazioni in merito in merito alle modalità di definizione dei criteri per la determinazione dei canoni di locazione.

	Capo II - Misure regolatorie finalizzate alla trasparenza, efficacia ed efficienza degli affidamenti
Misura 4 – Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per l'IN	Misura 12 – Identico
1. L'IN adotta gli schemi di contabilità regolatoria (conti economici, stati patrimoniali e dati tecnici) di cui al Prospetto 6 dell'Annesso 1 e alloca, secondo i criteri di seguito definiti, le componenti economiche e patrimoniali, in coerenza con il bilancio di esercizio, a ciascun contratto di servizio di trasporto marittimo passeggeri onerato da OSP.	1. L' IN affidataria adotta gli schemi di contabilità regolatoria (conti economici, stati patrimoniali e dati tecnici) di cui al Prospetto 6 dell' all'Annesso 1, corredati di un documento metodologico di rendicontazione contabile, secondo quanto previsto al punto 11, e alloca, secondo i criteri di seguito definiti, le componenti economiche e patrimoniali, fornendo evidenza nell'apposito prospetto della totale riconciliazione in-coerenza con il bilancio di esercizio, in relazione a ciascun contratto di servizio CdS di trasporto marittimo passeggeri onerato da OSP nonché a servizi gravati da OSP “orizzontali” compensati.

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	<p>L'IN che redige il bilancio di esercizio sulla base dei principi IAS/IFRS o principi nazionali di altro Stato Membro è tenuta a riclassificare i prospetti di bilancio secondo gli schemi dei principi contabili italiani, fornendo evidenza nel documento di cui sopra e, successivamente, a riconciliare i prospetti di bilancio con gli schemi di contabilità regolatoria. L'IN che redige il bilancio consolidato ai sensi del d.lgs. n. 127/1991 attraverso rapporti con società di cui all'art. 2359 del Codice Civile, applica i relativi criteri e principi alla redazione della contabilità regolatoria.</p>
<p>2. Gli schemi di contabilità regolatoria riguardanti ciascun CdS di trasporto marittimo passeggeri, ove l'IN sia titolare di più CdS o eserciti più attività, devono essere forniti in maniera separata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) altri CdS di trasporto marittimo passeggeri; b) altri servizi di interesse economico generale (SIEG); c) altre attività di tipo commerciale, relative al trasporto marittimo, passeggeri e/o merci; d) altre attività di tipo commerciale, non coincidenti con quelle di cui al precedente punto c). 	<p>2. Gli schemi di contabilità regolatoria riguardanti ciascun CdS di trasporto marittimo passeggeri, ove l'IN sia titolare di più CdS o eserciti più attività, devono essere forniti in maniera separata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) altri CdS di trasporto marittimo passeggeri soggetti alla regolazione ART; b) altri servizi di interesse economico generale (SIEG); servizi marittimi oggetto di OSP orizzontali con compensazione; c) altre attività di tipo commerciale, relative al trasporto marittimo passeggeri e/o merci non soggette alla regolazione ART ma oggetto di CdS; d) altre attività di tipo commerciale, non coincidenti con quelle di cui al precedente punto c) trasporto marittimo passeggeri e/o merci non soggette a OSP.
<p>3. Gli schemi di contabilità regolatoria devono essere compilati, per i conti economici, individuando le componenti economiche, negative e positive, (i) per ciascuna linea esercita, (ii) per ciascun contratto di servizio di trasporto marittimo e (iii) per la totalità delle attività esercite dall'IN, come risultanti dal bilancio di esercizio, provvedendo alla loro riconciliazione.</p>	<p>3. Gli schemi di contabilità regolatoria devono essere compilati, per i conti economici, individuando le componenti economiche, negative e positive, (i) per ciascuna linea esercita, (ii) per ciascun contratto di servizio-CdS di trasporto marittimo e (iii) per la totalità delle attività esercite dall'IN affidataria, come risultanti dal bilancio di esercizio, provvedendo alla loro riconciliazione.</p>
<p>4. Ai fini della redazione della contabilità regolatoria, le componenti economiche riguardanti la gestione dei servizi marittimi afferenti a ciascun contratto di servizio dovranno risultare:</p>	<p>4. Ai fini della redazione della contabilità regolatoria, le componenti economiche riguardanti la gestione dei servizi marittimi afferenti a ciascun contratto di servizio-CdS dovranno risultare:</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>a) di diretta ed esclusiva pertinenza del centro di costo rappresentato (i) dalla singola linea marittima esercita nell'ambito del contratto di servizio stesso e (ii) dal singolo contratto di servizio;</p> <p>b) riferibili a più linee marittime gestite, in tal caso devono essere allocate in base a specifici <i>driver</i>.</p> <p>5. Gli schemi di contabilità regolatoria distinguono, per i conti di stato patrimoniale, le componenti patrimoniali, attive e passive, (i) per ciascun contratto di servizio di trasporto marittimo e (ii) per la totalità delle attività esercite dall'IN, come risultanti da bilancio d'esercizio, provvedendo alla loro riconciliazione.</p> <p>6. Ai fini della redazione della contabilità regolatoria, le componenti patrimoniali riguardanti la gestione dei servizi marittimi afferenti a ciascun contratto di servizio dovranno risultare:</p> <p>a) di diretta ed esclusiva pertinenza del centro di costo rappresentato dal singolo contratto di servizio;</p> <p>b) riferibili a più contratti di servizio, in tal caso devono essere allocate in base a specifici <i>driver</i>.</p> <p>7. All'allocazione diretta ed esclusiva l'IN provvede per le componenti economiche e patrimoniali che, in base ad evidenze documentali, risultino oggettivamente ed esclusivamente allocabili allo specifico contratto di servizio.</p> <p>8. In termini generali, possono essere attribuite a ciascun contratto di servizio esclusivamente le componenti economiche e patrimoniali che, alla luce del criterio di pertinenza, risultano ascrivibili all'ordinario processo produttivo.</p> <p>9. Per le componenti economiche e patrimoniali di pertinenza di una pluralità di centri di costo, l'allocazione a ciascuno di essi avviene in maniera oggettiva e analitica, sulla base di <i>driver</i> scelti in</p>	<p>a) di diretta ed esclusiva pertinenza del centro di costo rappresentato (i) dalla singola linea marittima esercita nell'ambito del contratto di servizio-CdS stesso e (ii) dal singolo contratto di servizio-CdS;</p> <p>b) riferibili a più linee marittime gestite, in tal caso devono essere allocate in base a specifici <i>driver</i>.</p> <p>5. Gli schemi di contabilità regolatoria distinguono, per i conti di stato patrimoniale, le componenti patrimoniali, attive e passive, (i) per ciascun contratto di servizio CdS di trasporto marittimo e (ii) per la totalità delle attività esercite dall'IN, come risultanti da bilancio d'esercizio, provvedendo alla loro riconciliazione.</p> <p>6. Ai fini della redazione della contabilità regolatoria, le componenti patrimoniali riguardanti la gestione dei servizi marittimi afferenti a ciascun contratto di servizio CdS dovranno risultare:</p> <p>a) di diretta ed esclusiva pertinenza del centro di costo rappresentato dal singolo contratto di servizio-CdS;</p> <p>b) riferibili a più contratti di servizio-CdS, in tal caso devono essere allocate in base a specifici <i>driver</i>.</p> <p>7. All'allocazione diretta ed esclusiva l'IN provvede per le componenti economiche e patrimoniali che, in base ad evidenze documentali, risultino oggettivamente ed esclusivamente allocabili allo specifico contratto di servizio CdS.</p> <p>8. In termini generali, possono essere attribuite a ciascun contratto di servizio-CdS esclusivamente le componenti economiche e patrimoniali che, alla luce del criterio di pertinenza, risultano ascrivibili all'ordinario processo produttivo.</p> <p>9. Per le componenti economiche e patrimoniali di pertinenza di una pluralità di centri di costo, l'allocazione a ciascuno di essi avviene in maniera oggettiva e analitica, sulla base dei di-driver scelti</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>ragione della loro idoneità a misurare i consumi di risorse o la destinazione degli <i>asset</i> nell'ambito di uno specifico contratto di servizio, seguendo principi di causalità e pertinenza sulla base della metodologia FDC (<i>Fully Distributed Costing</i>). I <i>driver</i> utilizzati sono descritti in ogni dettaglio, metodologico e quantitativo, nelle note illustrate alla contabilità regolatoria.</p> <p>10. Le componenti economiche (inclusi i costi indiretti legati alla struttura centrale) e patrimoniali ascrivibili al complesso delle unità organizzative dell'IN, nonché quelle non diversamente imputabili ai diversi centri di costo sulla base di <i>driver</i> pertinenti ed obiettivi, sono allocate ai vari centri di costo in proporzione a quanto precedentemente allocato in via diretta e pro-quota.</p>	<p>di cui all'Annesso 7 in ragione della loro idoneità a misurare i consumi di risorse o la destinazione degli asset nell'ambito di uno specifico contratto di servizio, seguendo principi di causalità e pertinenza sulla base della metodologia FDC (<i>Fully Distributed Costing</i>). I <i>driver</i> utilizzati sono descritti in ogni dettaglio, metodologico e quantitativo, nelle note illustrate alla contabilità regolatoria.</p> <p>10. Le componenti economiche (inclusi i costi indiretti legati alla struttura centrale) e patrimoniali ascrivibili al complesso delle unità organizzative dell'IN affidataria, nonché quelle non diversamente imputabili ai diversi centri di costo sulla base di <i>driver</i> di cui all'Annesso 7 pertinenti ed obiettivi, sono allocate ai vari centri di costo in proporzione a quanto precedentemente allocato in via diretta e pro-quota.</p> <p>11. Il documento di cui al punto 1 è firmato digitalmente dal legale rappresentante, redatto in formato editabile e contiene almeno i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dettagliata indicazione e descrizione delle metodologie di contabilità delle componenti economiche e patrimoniali adottate, dei criteri di valorizzazione, dei criteri di allocazione e <i>driver</i> di attribuzione utilizzati, in relazione a ciascuno degli aspetti specificati negli schemi di contabilità regolatoria; b) dettagliate informazioni, anche quantitative, sulle fonti di finanziamento utilizzate, con particolare riferimento a contributi e altre forme di compensazione pubblici, e dei flussi di cassa a essi relativi; c) descrizione delle partite infragruppo con evidenziazione della metodologia di valorizzazione e dei criteri di consolidamento; d) dichiarazione del legale rappresentante che attesti la veridicità dei dati inseriti negli schemi di contabilità regolatoria in coerenza con la regolazione.

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
11. Ogni anno l'IN trasmette telematicamente gli schemi di contabilità regolatoria e di rendicontazione relativa ai dati tecnici riferiti all'esercizio precedente di cui al Prospetto 6 dell'Annesso 1, corredati di una Relazione illustrativa, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, utilizzando i format resi disponibili on line dall'Autorità.	12. Ogni anno l'IN affidataria trasmette telematicamente all'Autorità – e contestualmente all'EA – gli schemi di contabilità regolatoria e di rendicontazione relativa ai dati tecnici riferiti all'esercizio precedente di cui al Prospetto 6 dell'Annesso 16, oltre che il documento di cui al punto 11, firmati digitalmente ed in formato elaborabile corredati di una Relazione illustrativa , entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, utilizzando i format resi disponibili on line dall' sul sito web istituzionale dell'Autorità. La mancata trasmissione all'Autorità dei predetti schemi nei termini indicati è soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 37, comma 3, lett. I), num. 1 del decreto istitutivo.
12. Gli schemi compilati di contabilità regolatoria e di rendicontazione di cui al Prospetto 6 dell'Annesso 1, corredati della Relazione illustrativa, sono trasmessi altresì all'EA, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni di monitoraggio.	13. Gli schemi compilati di contabilità regolatoria e di rendicontazione di cui al Prospetto 6 dell'Annesso 16, corredati dal della Relazione illustrativa documento di cui al punto 11, sono contestualmente trasmessi altresì anche all'EA, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni di monitoraggio.
13. Gli schemi di contabilità regolatoria e la Relazione illustrativa sono altresì corredati di una certificazione, redatta da una società di revisione o da un revisore legale dei conti, indipendente dall'IN affidataria del CdS, individuata ai sensi del punto 14 attestante la conformità degli stessi ai criteri illustrati nel presente Atto. La documentazione di cui al presente punto è trasmessa all'Autorità e all'EA titolare del CdS entro il termine di cui al punto 11.	14. Gli schemi di contabilità regolatoria sono sottoposti a revisione contabile da parte di un soggetto incaricato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2409 bis del Codice Civile, che dovrà produrre una e-la Relazione illustrativa sono altresì corredati di una certificazione, redatta da una società di revisione o da un revisore legale dei conti, indipendente dall'IN affidataria del CdS, individuata ai sensi del punto 14 attestante la conformità degli stessi ai criteri illustrati nel presente Atto che presenti gli elementi riportati nel punto 16. La documentazione di cui al presente punto è trasmessa all'Autorità e all'EA titolare del CdS entro il termine di cui al punto 11.
14. La società di revisione o il revisore legale dei conti di cui al punto 13 è individuato a cura e spese dell'IN, sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di indipendenza.	14. La società di revisione o il revisore legale dei conti di cui al punto 13 è individuato a cura e spese dell'IN, sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di indipendenza.

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	<p>15. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'IN non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta all'Autorità una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati negli schemi di contabilità regolatoria.</p> <p>16. La relazione di cui al punto 14 dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la riconciliabilità dei dati di conto economico e stato patrimoniale indicati nei prospetti con le risultanze del bilancio di esercizio; b) l'esclusione di ogni costo e ricavo relativo alla gestione finanziaria, straordinaria e fiscale ad eccezione dell'IRAP ammissibile e dei tributi locali; c) la continuità delle regole di redazione della contabilità rispetto all'esercizio precedente; d) la corretta imputazione dei costi e dei ricavi alle attività elencate al punto 2 e a quelle non pertinenti, secondo criteri di trasparenza, pertinenza, verificabilità; e) i <i>driver</i> impiegati per l'attribuzione indiretta dei conti alle attività elencate al punto 2 e a quelle non pertinenti; f) la corrispondenza tra i dati relativi alle immobilizzazioni ed i valori iscritti a libro cespiti, con dichiarazione di esclusione dei beni interamente ammortizzati; g) la corrispondenza tra i dati relativi alle immobilizzazioni ed i valori iscritti a libro cespiti, con dichiarazione di esclusione dei beni interamente ammortizzati; h) il trattamento contabile riservato ai finanziamenti pubblici riconosciuti, sotto qualunque denominazione o natura, alle IN; i) il trattamento contabile riservato negli ultimi 5 anni agli interventi di manutenzione pluriennali; j) aliquote di ammortamento applicate nella contabilità regolatoria; <p>17. Il format "Elenco del personale in servizio" di cui all'Annesso 6 della delibera deve essere compilato dall'IN una tantum al fine di consentire</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	all'EA di predisporre la documentazione di gara, di norma con riferimento alla situazione relativa al 31 dicembre dell'anno antecedente la scadenza del CdS interessato ovvero alla sua ultima proroga.
Quesiti	
Q19. Si chiedono osservazioni sul documento metodologico di rendicontazione contabile di nuova introduzione e sul contenuto minimo dello stesso (punto 11);	
Q20. Si richiedono osservazioni sulla relazione che deve redigere il revisore contabile (punto 14) e sul contenuto della stessa (punto 16);	
TITOLO II – BANDO DI GARA	Identico
	Capo I – Misure regolatorie per l'individuazione delle informazioni da mettere a disposizione nelle procedure di affidamento
Misura 5 – Informazioni minime da mettere a disposizione dei partecipanti alla gara	Misura 13 – Identico
1. Al fine di ampliare il numero dei partecipanti alla procedura di affidamento, l'EA rende disponibili, nelle diverse fasi di gara, le informazioni di cui al Prospetto 2 dell'Annesso 1, costituenti il set informativo minimo di gara.	1. – Al fine di ampliare il numero dei partecipanti alla procedura di affidamento, l'EA rende disponibili, nelle diverse fasi di gara, le informazioni di cui al Prospetto 2 dell'Annesso 12 , costituenti il set informativo minimo di gara.
2. Le informazioni minime da mettere a disposizione dei partecipanti di cui al precedente punto 1, con particolare riferimento agli aspetti qualitativi del servizio di trasporto pubblico che si intende affidare, sono individuate anche a seguito degli esiti della consultazione di tutti i soggetti portatori di interesse di cui alla precedente Misura 2, punto 4.	2. – Identico.
	3. L'EA garantisce la tutela della riservatezza commerciale e industriale delle informazioni di cui alla presente Misura, in coerenza con quanto stabilito nel “Piano di accesso al dato”.
Quesiti	
Q21. Si chiedono osservazioni sui set informativi minimi, di cui all'Annesso 2.	
	Capo II - Misure regolatorie per l'equa e non discriminatoria partecipazione alle gare e per la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza degli affidamenti
Misura 6 – Requisiti di partecipazione	Misura 14 – Identico

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>1. L'EA definisce nella documentazione di gara le condizioni per la partecipazione delle IN interessate.</p> <p>2. Tra i requisiti di idoneità finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 48, comma 7 - lettera b), del d.l. n. 50/2017, l'EA dispone l'obbligo di possesso per i soggetti partecipanti alla procedura di gara di un patrimonio netto pari almeno al 15% del corrispettivo annuo posto a base d'asta.</p> <p>3. Ove l'EA definisca requisiti di idoneità per la partecipazione alla gara ulteriori rispetto a quelli prescritti dalla normativa vigente, al fine di assicurare la massima partecipazione alle procedure di gara delle IN, tali requisiti sono definiti in particolare secondo i seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attinenza e proporzionalità rispetto all'oggetto della gara; b) reciprocità e non discriminazione, garantendo parità di trattamento in presenza di parità di condizioni sostanziali, a tutela di tutti i potenziali concorrenti, così come stabilito dall'art. 4 del Reg n. 3577/92. <p>4. In riferimento al precedente punto 3, l'EA definisce un'adeguata quantificazione e armonizzazione dei requisiti disposti, con particolare riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa richiesti, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) evitare il sovradimensionamento dei parametri tecnici ed economici di riferimento, causando situazioni di sostanziale barriera alla partecipazione delle IN potenzialmente interessate; b) contemperare l'attribuzione di specifici requisiti in capo alle IN interessate in relazione alle caratteristiche soggettive dei contendenti (operatore singolo o plurisoggettivo), fermo restando il divieto di discriminare un operatore 	<p>1. – Identico.</p> <p>2. – Identico.</p> <p>3. – Identico.</p> <p>4. – Identico.</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>economico in relazione alla localizzazione in un determinato territorio;</p> <p>c) verificare gli effetti sulla concorrenza di eventuali clausole restrittive, con riferimento in particolare alla scelta da parte dell'EA di prevedere nella disciplina di gara la limitazione del numero massimo di lotti di servizi oggetto di affidamento aggiudicabili a una singola IN.</p>	<p>5. Con riferimento ai titoli amministrativi necessari allo svolgimento del servizio, quali licenza e certificati di sicurezza, nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento e libertà di stabilimento, l'EA prevede nella documentazione di gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'assunzione, in sede di offerta, dell'impegno dei PG ad ottenere i richiamati titoli amministrativi in tempo utile per la sottoscrizione del CdS e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio oggetto di gara; b) la messa a disposizione dei PG di tutte le informazioni e i documenti necessari per l'ottenimento di tali titoli amministrativi nelle fasi previste dalla gara (i.e. <i>data room</i>) e al momento dell'aggiudicazione definitiva; c) il possesso da parte dell'IN affidataria dei predetti titoli amministrativi in tempo utile per la sottoscrizione del CdS e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio oggetto di gara. <p>6. Nell'ambito della RdA, l'EA specifica le motivazioni poste a sostegno dell'introduzione di ogni requisito di partecipazione aggiuntivo, dalle quali emerge con evidenza la ragionevolezza di tale previsione e la proporzionalità rispetto alle specificità della gara nonché l'assenza di effetti discriminatori a danno di potenziali PG.</p>
Misura 7 – Criteri di aggiudicazione	Misura 15 – Identico
<p>1. Al fine di procedere all'aggiudicazione della gara sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'EA stabilisce nei documenti di gara:</p> <p>a) gli obiettivi che intende perseguire al fine del soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico individuate e del miglioramento</p>	<p>1. Al fine di procedere all'aggiudicazione della gara sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'EA stabilisce nei documenti di gara:</p> <p>a) gli obiettivi che intende perseguire al fine del soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico individuate e del miglioramento</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>progressivo della performance dell'IN nel corso della durata del contratto, di cui ai successivi punti 2 e 3;</p> <p>b) i criteri di aggiudicazione dell'offerta correlati ai predetti obiettivi, distinguendo i criteri tecnici da quelli di natura economica, ai sensi dei successivi punti 4 e 5;</p> <p>c) le modalità di valutazione dei predetti criteri e i relativi sistemi di ponderazione e di attribuzione dei punteggi.</p> <p>2. L'EA definisce gli obiettivi di cui al precedente punto 1, sub. a), con particolare riferimento almeno alle seguenti tipologie:</p> <p>a) di efficacia, con riferimento all'utilizzo del servizio (frequentazioni, <i>load factor</i>);</p> <p>b) di efficienza, con riferimento ai costi operativi del servizio (esercizio, manutenzione) e relativi ricavi e alla produttività (costo del lavoro, percorrenze);</p> <p>c) di qualità, nel rispetto delle condizioni minime di qualità definite dall'Autorità con delibera n. 96/2018 del 4 ottobre 2018 (di seguito: delibera ART n. 96/2018) e degli altri standard fissati nel contratto di servizio sulla base di indagini sulla qualità rilevata e percepita o in applicazione della “Carta della qualità dei servizi”;</p> <p>3. In relazione alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, è facoltà dell'EA individuare ulteriori tipologie di obiettivi al fine di</p>	<p>progressivo della performance dell'IN nel corso della durata del contratto, di cui ai successivi punti 2 e 3;</p> <p>b) i criteri di aggiudicazione dell'offerta correlati ai predetti obiettivi, distinguendo i criteri tecnici da quelli di natura economica, ai sensi dei successivi punti 4 e 5;</p> <p>c) le modalità di valutazione dei predetti criteri e i relativi sistemi di ponderazione e di attribuzione dei punteggi.</p> <p>Con riferimento al punto c), i sistemi di ponderazione e di attribuzione dei punteggi sono definiti dall'EA tenendo conto dei miglioramenti quali-quantitativi attesi rispetto al progetto di gara.</p> <p>2. L'EA definisce gli obiettivi di cui al precedente punto 1, sub. a), con particolare riferimento almeno alle seguenti tipologie:</p> <p>a) di efficacia, con riferimento all'utilizzo del servizio (frequentazioni, <i>load factor</i>);</p> <p>b) di efficienza, con riferimento ai costi operativi del servizio (esercizio, manutenzione) e relativi ricavi e alla produttività (costo del lavoro, percorrenze);</p> <p>c) di qualità, nel rispetto delle condizioni minime di qualità definite dall'Autorità con delibera n. 96/2018 del 4 ottobre 2018 (di seguito: delibera ART n. 96/2018) e degli altri standard fissati nel contratto di servizio sulla base di indagini sulla qualità rilevata e percepita o in applicazione della “Carta della qualità dei servizi”;</p> <p>d) di tutela dell'ambiente e decarbonizzazione (emissioni inquinanti, consumi energetici, ecc.);</p> <p>e) di sostenibilità sociale (sicurezza a terra/bordo, incidentalità, ecc.).</p> <p>3. In relazione alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, è facoltà dell'EA individuare ulteriori tipologie di obiettivi al fine di</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>monitorare adeguatamente le prestazioni contrattuali, in termini ad esempio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gestione del servizio (titoli venduti per tipologia, ecc.); b) sostenibilità ambientale e sociale (emissioni inquinanti, consumi energetici, sicurezza a terra/bordo, incidentalità, ecc.); c) integrazione dei sistemi di trasporto (intermodalità, tariffe integrate o multi-operatori, ecc.). <p>4. L'EA definisce i criteri di aggiudicazione di cui al precedente punto 1, sub. b), nel rispetto dei principi generali di trasparenza della procedura di gara, proporzionalità ed economicità rispetto alle caratteristiche dei servizi oggetto di affidamento, parità di trattamento e non discriminazione a beneficio di tutti gli operatori potenzialmente interessati, in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) garantire che l'ambito di valutazione dell'offerta tecnica di ciascun contendente non sia condizionato da parametri aventi esclusiva rilevanza economica; b) assicurare la pertinenza dei criteri con la natura, l'oggetto e le caratteristiche del servizio oggetto di affidamento; c) tenere conto dei predetti obiettivi di gestione contrattuale, con riferimento in particolare alle caratteristiche delle navi e del servizio offerto, in termini ad esempio di: <ul style="list-style-type: none"> i. impatto sull'ambiente (riduzione inquinamento marino attraverso l'adozione di sistemi di trattamento dei residui liquidi/solidi, riduzione emissioni atmosferiche attraverso procedure di manutenzione/conduzione, utilizzo di sistemi di propulsione a basso impatto, GNL o ibrida, riduzione emissioni acustiche all'esterno e all'interno delle navi, riduzione dei consumi di combustibile); ii. accessibilità dell'utenza (anche a beneficio di persone a mobilità ridotta); iii. dotazione/strumentazione di bordo e a terra, anche ai fini della sicurezza (sistemi 	<p>monitorare adeguatamente le prestazioni contrattuali, esemplificativamente in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gestione del servizio (titoli venduti per tipologia, ecc.); b) sostenibilità ambientale e sociale (emissioni inquinanti, consumi energetici, sicurezza a terra/bordo, incidentalità, ecc.); b) e integrazione dei sistemi di trasporto (intermodalità, tariffe integrate o multi-operatori, ecc.). <p>4. L'EA definisce i criteri di aggiudicazione di cui al precedente punto 1, sub. b), nel rispetto dei principi generali di trasparenza della procedura di gara, proporzionalità ed economicità rispetto alle caratteristiche dei servizi oggetto di affidamento, parità di trattamento e non discriminazione a beneficio di tutti gli operatori potenzialmente interessati, in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) garantire che l'ambito di valutazione dell'offerta tecnica di ciascun contendente non sia condizionato da parametri aventi esclusiva rilevanza economica; b) assicurare la pertinenza dei criteri con la natura, l'oggetto e le caratteristiche del servizio oggetto di affidamento; c) tenere conto dei predetti obiettivi di gestione contrattuale, con riferimento in particolare alle caratteristiche delle navi e del servizio offerto, in termini ad esempio di: <ul style="list-style-type: none"> i. impatto sull'ambiente (riduzione inquinamento marino attraverso l'adozione di sistemi di trattamento dei residui liquidi/solidi, riduzione emissioni atmosferiche attraverso procedure di manutenzione/conduzione, utilizzo di sistemi di propulsione a basso impatto, GNL, o ibrida o elettrica, riduzione emissioni acustiche all'esterno e all'interno delle navi, riduzione dei consumi di combustibile); ii. accessibilità dell'utenza (anche a beneficio di persone a mobilità ridotta);

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>di monitoraggio del servizio, sistemi di controllo/stabilizzazione della navigazione);</p> <p>iv. caratteristiche dell'offerta (età media del naviglio, interventi di <i>revamping</i>, capacità delle navi, regolarità, puntualità, tasso di incidentalità, offerta di trasporti aggiuntivi);</p> <p>v. servizi di bordo e di terra volti al miglioramento della qualità erogata e percepita (accoglienza e assistenza, accessibilità commerciale e bigliettazione elettronica, pulizia e comfort delle navi, canali di informazione dell'utenza);</p> <p>vi. iniziative volte a migliorare le condizioni di viaggio (ad es. adozione di sistemi di integrazione tariffaria tra modalità e operatori diversi, agevolazioni);</p> <p>vii. accessibilità immediata e diretta ai sistemi di acquisizione e gestione dei reclami da parte dell'utenza.</p>	<p>iii. dotazione/strumentazione di bordo e a terra, anche ai fini della sicurezza (sistemi di monitoraggio del servizio, sistemi di rilevazione degli accessi a bordo, sistemi di controllo/stabilizzazione della navigazione);</p> <p>iv. caratteristiche dell'offerta (età media del naviglio, interventi di <i>revamping</i>, presenza di un piano di investimenti che preveda la messa in esercizio di navi nuove, capacità delle navi, regolarità, puntualità, tasso di incidentalità, offerta di trasporti aggiuntivi, tempi di intervento per la messa in esercizio della nave sostitutiva);</p> <p>v. servizi di bordo e di terra volti al miglioramento della qualità erogata e percepita (accoglienza e assistenza, accessibilità commerciale e bigliettazione elettronica, pulizia e comfort delle navi, canali di informazione dell'utenza prima del viaggio e durante il viaggio);</p> <p>vi. iniziative volte a migliorare le condizioni di viaggio (ad es. adozione di sistemi di integrazione tariffaria tra modalità e operatori diversi, agevolazioni);</p> <p>vii. accessibilità immediata e diretta ai sistemi di acquisizione e gestione dei reclami da parte dell'utenza.</p>
5. L'EA definisce i criteri di cui punto c) secondo principi di proporzionalità, in maniera da evitare effetti discriminatori sui partecipanti alla gara tali da scoraggiare la partecipazione delle IN potenzialmente interessate.	5. L'EA definisce i criteri di cui punto c) aggiudicazione secondo principi di proporzionalità, in maniera da evitare effetti discriminatori sui partecipanti alla gara tali da scoraggiare la partecipazione delle IN potenzialmente interessate.
6. L'EA definisce i predetti criteri di aggiudicazione tenendo conto anche delle modalità di allocazione dei rischi tra le parti, ai sensi della Misura 9.	6. L'EA definisce i predetti criteri di aggiudicazione tenendo conto anche delle modalità di allocazione dei rischi tra le parti, ai sensi della Misura 917 .
7. L'EA definisce le modalità di valutazione dei singoli criteri tecnici sulla base di adeguate motivazioni, stabilendo, ove possibile, algoritmi di calcolo dei punteggi che saranno adottati dalla	7. L'EA definisce le modalità di valutazione dei singoli criteri tecnici sulla base di adeguate motivazioni, stabilendo, ove possibile, algoritmi di calcolo dei punteggi che saranno adottati dalla

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
commissione giudicatrice, di cui alla successiva Misura 13.	commissione giudicatrice, di cui alla successiva Misura 1321 .
8. L'EA verifica che l'operato della commissione giudicatrice sia conforme alle modalità e ai criteri di valutazione previamente definiti, con particolare riferimento all'esplicitazione di adeguate motivazioni nell'attribuzione dei punteggi espressi.	8. – Identico.
	9. Nell'ambito della RdA, l'EA descrive i criteri di aggiudicazione, anche in relazione agli obiettivi del nuovo affidamento.
Misura 8 – Criteri di calcolo del corrispettivo a base d'asta e redazione del PEF dell'EA	Misura 16 – Criteri di calcolo del corrispettivo a base d'asta e redazione del PEFS dell'EA
1. Ai fini della determinazione del corrispettivo a base d'asta a copertura delle compensazioni per gli OSP, l'EA predisponde un piano economico finanziario, denominato PEF dell'EA, articolato per tutti gli anni di durata dell'affidamento, secondo gli schemi 1-4 di cui al Prospetto 3 dell'Annesso 1, sulla base di ipotesi di ripartizione delle varie tipologie di rischio tra l'EA e l'IN, di cui alla successiva Misura 9 e tenuto conto del processo dinamico di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza.	1. Ai fini della determinazione del corrispettivo a base d'asta a copertura delle compensazioni per gli OSP, l'EA predisponde un piano economico-finanziario, denominato PEFS dell'EA, articolato per tutti gli anni di durata dell'affidamento, secondo gli schemi 1-43 di cui al Prospetto 3 dell'Annesso 18a , sulla base di ipotesi di ripartizione delle varie tipologie di rischio tra l'EA e l'IN, di cui alla successiva Misura 917 e tenuto conto del processo dinamico di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza.
2. Il PEF dell'EA è finalizzato a stimare un corrispettivo congruo da porre a base d'asta, tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario per l'intera durata dell'affidamento, e il confronto con le offerte presentate dai partecipanti alla gara.	2. Il PEFS dell'EA è finalizzato a stimare un corrispettivo congruo da porre a base d'asta, tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario del CdS per l'intera durata dell'affidamento, e il confronto con le offerte presentate dai partecipanti alla gara.
3. Per la redazione del PEF, l'EA si attiene ai criteri di cui alle norme contenute nel pacchetto di strumenti della Commissione che disciplina gli aiuti di Stato per la prestazione di SIEG (pacchetto SIEG ²), nonché a quanto stabilito nel Codice dei contratti pubblici.	3. Per la redazione del PEFS, l'EA si attiene ai criteri di cui alle norme contenute nel pacchetto di strumenti della Commissione che disciplina gli aiuti di Stato per la prestazione di SIEG (pacchetto SIEG ²), nonché a quanto stabilito nel Codice dei contratti pubblici.

² Il cosiddetto "Pacchetto SIEG" del 2011, che ha sostituito il precedente pacchetto del 2005, è formato dai seguenti strumenti: Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale; Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>²Il cosiddetto “Pacchetto SIEG” del 2011, che ha sostituito il precedente pacchetto del 2005, è formato dai seguenti strumenti: Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale; Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“<i>de minimis</i>”) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale; Decisione riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale; Comunicazione della Commissione sulla Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.</p> <p>4. Nel rispetto dei principi e criteri di cui al precedente punto 3, il valore della compensazione risultante dall’applicazione del PEF è stimato tenendo conto di costi e ricavi inerenti a un’impresa tipo, gestita in modo efficiente e dotata di mezzi adeguati, e considerata l’allocazione del rischio, di cui alla Misura 9.</p> <p>5. L’EA può prevedere la riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell’affidatario (contratti di tipo <i>net cost</i>) in alternativa alla riscossione in proprio (contratti di tipo <i>gross cost</i>).</p>	<p>² Il cosiddetto “Pacchetto SIEG” del 2011, che ha sostituito il precedente pacchetto del 2005, è formato dai seguenti strumenti: Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale; Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“<i>de minimis</i>”) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale; Decisione riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale; Comunicazione della Commissione sulla Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.</p> <p>Tema trattato nella Relazione Illustrativa</p> <p>4. Nel rispetto dei principi e criteri di cui al precedente punto 3, il valore della compensazione risultante dall’applicazione del PEFS è stimato tenendo conto di costi e ricavi inerenti a un’impresa tipo, gestita in modo efficiente e dotata di mezzi adeguati, e considerata l’allocazione del rischio, di cui alla Misura 917.</p> <p>5. Identico</p>
<p>importanza minore (“<i>de minimis</i>”) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale; Decisione riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale; Comunicazione della Commissione sulla Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.</p>	

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>In caso di contratti <i>net cost</i> il rischio d'impresa relativo ai ricavi è allocato interamente alla IN. Nel caso di servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra servizi affidati a gestori diversi, l'EA può optare per i contratti di tipo <i>gross cost</i>.</p> <p>6. L'EA, nella predisposizione del PEF tiene conto, in particolare, dei costi riferibili al perimetro dei servizi oggetto di affidamento, dei ricavi correlati alle previsioni di domanda e al sistema tariffario vigente, oltreché dell'inflazione programmata per gli anni di durata dell'affidamento così come desumibile dal Documento di Economia e Finanza ultimo disponibile.</p> <p>7. L'EA in sede di gara rende noto il solo corrispettivo a base d'asta risultante dal PEF, oltre alle informazioni per macro-voci di cui al Prospetto 2 b) dell'Annesso 1, e mette a disposizione dei partecipanti alla gara gli schemi utilizzati per il calcolo dello stesso, per consentire loro la predisposizione del PEF a supporto della sostenibilità dell'offerta presentata (Misura 11).</p> <p>8. I principi e gli strumenti di cui ai punti precedenti si applicano a tutti i servizi affidati mediante la forma della concessione. Al fine di perseguire l'efficienza delle gestioni e la riduzione della spesa pubblica, gli EA estendono l'applicazione di tali principi e l'utilizzo del PEF, per una corretta definizione delle compensazioni, anche ai servizi affidati tramite appalto nell'ambito della loro discrezionalità amministrativa.</p>	<p>6. L'EA, nella predisposizione del PEFS tiene conto, in particolare, dei costi riferibili al perimetro dei servizi oggetto di affidamento, dei ricavi correlati alle previsioni di domanda e al sistema tariffario vigente, oltreché dell'inflazione programmata per gli anni di durata dell'affidamento così come desumibile dal Documento di Economia e Finanza ultimo disponibile.</p> <p>7. L'EA in sede di gara rende noto il solo corrispettivo a base d'asta risultante dal PEFS, oltre alle informazioni per macro-voci di cui al Prospetto 2 b) dell'Annesso 18a, e mette a disposizione dei partecipanti alla gara gli schemi utilizzati per il calcolo dello stesso, per consentire loro la predisposizione del PEFG a supporto della sostenibilità dell'offerta presentata (Misura 1119).</p> <p>8. I principi e gli strumenti di cui ai punti precedenti si applicano a tutti i servizi affidati mediante la forma della concessione. Al fine di perseguire l'efficienza delle gestioni e la riduzione della spesa pubblica, gli EA estendono l'applicazione di tali principi e l'utilizzo del PEFS, per una corretta definizione delle compensazioni, anche ai servizi affidati tramite appalto nell'ambito della loro discrezionalità amministrativa.</p>
Misura 9 – Criteri di individuazione e allocazione dei rischi nell'affidamento in concessione	Misura 17 – Identico
<p>1. Ai fini della predisposizione del PEF di cui alla Misura 8, l'EA identifica e valuta gli specifici rischi connessi all'esercizio del servizio oggetto di affidamento e, in caso di concessione:</p> <p>a) definisce la matrice, sulla base del modello fornito al Prospetto 4 dell'Annesso 1, che alloca i rischi in capo a ciascuna delle parti contrattuali (EA e IN);</p>	<p>1. Ai fini della predisposizione del PEF di cui alla Misura 816, nonché per le successive attività di gestione e verifica dell'equilibrio economico-finanziario del CdS, l'EA identifica e valuta gli specifici rischi connessi all'esercizio del servizio oggetto di affidamento e, in caso di concessione:</p> <p>a) definisce la matrice, sulla base del modello fornito al Prospetto 4 dell'dall'Annesso 49, che</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>b) individua, in funzione delle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento e sulla base di specifici criteri, ulteriori tipologie di rischio a integrazione della matrice di cui alla precedente lettera a).</p> <p>2. l'EA, in relazione alla natura e all'intensità delle diverse tipologie di rischio individuate, nonché alla relativa allocazione in capo a ciascuna delle parti contrattuali, specifica nella documentazione di gara eventuali misure di mitigazione dei rischi allocati.</p> <p>3. Al termine di ciascun periodo regolatorio, l'EA valuta la permanenza in capo alle parti dei rischi allocati nonché l'eventuale opportunità di provvedere a una revisione delle misure di mitigazione o di altri elementi della matrice dei rischi.</p> <p>4. La matrice dei rischi redatta dall'EA costituisce parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, al fine di garantire adeguata pubblicità e trasparenza e costituisce uno degli allegati essenziali del relativo CdS. La matrice riporta i riferimenti del CdS in cui sono disciplinati gli adempimenti contrattuali connessi ai rischi individuati.</p>	<p>alloca i rischi in capo a ciascuna delle parti contrattuali (EA e IN);</p> <p>b) individua, in funzione delle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento e sulla base di specifici criteri, ulteriori tipologie di rischio a integrazione della matrice di cui alla precedente lettera a).</p> <p>2. l'EA, in relazione alla natura e all'intensità delle diverse tipologie di rischio individuate, nonché alla relativa allocazione in capo a ciascuna delle parti contrattuali, specifica nella documentazione di gara eventuali misure di mitigazione dei rischi allocati, e le relative soglie di applicazione definite.</p> <p>3. Identico</p> <p>4. Nell'ambito della RdA, l'EA descrive le modalità di identificazione, valutazione e allocazione dei rischi connessi all'esercizio del servizio oggetto di affidamento, e le relative misure di mitigazione e le relative soglie di applicazione definite. La matrice dei rischi redatta dall'EA è trasmessa all'Autorità contestualmente alla RdA e costituisce parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, al fine di garantire adeguata pubblicità e trasparenza e costituisce uno degli allegati essenziali del relativo CdS. La matrice riporta i riferimenti del CdS in cui sono disciplinati gli adempimenti contrattuali connessi ai rischi individuati.</p>

Quesiti

Q22. Si chiedono osservazioni sulla matrice dei rischi, di cui all'Annesso 9.

Misura 10 – Determinazione del margine di utile ragionevole	Misura 18 – Identico
1. Ai fini della predisposizione del PEF l'EA riconosce all'IN, quale utile ragionevole per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il	1. Ai fini della predisposizione del PEF l'EA riconosce all'IN, quale utile ragionevole per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>periodo di affidamento, il valore ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione definito dall'Autorità (WACC), annualmente aggiornato e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale investito netto (CIN). Tale valore del WACC è preso a riferimento per tutte le procedure di affidamento avviate nei successivi dodici mesi. L'EA può prevedere, prevista motivata richiesta di valutazione preventiva all'Autorità, che si esprime entro 45 giorni, un tasso di valore diverso dal WACC pubblicato dall'Autorità nei seguenti casi:</p> <p>a) maggiorazione, di non oltre 200 punti base, in presenza di investimenti, indicati nel bando di gara, di significativo grado di rischiosità, correlato anche alla gestione caratteristica, finanziati dall'IA e funzionali al miglioramento del servizio, riguardanti, in particolare, il rinnovamento del naviglio, con rischio in capo all'IN ai sensi della Misura 9. Il valore del WACC così proporzionalmente incrementato sarà applicato a partire dal periodo regolatorio in cui entreranno in esercizio gli investimenti effettuati dall'IA;</p> <p>b) riduzione, non al di sotto del valore del tasso privo di rischio (<i>risk free rate</i>) nominale, in presenza di un basso livello di rischio associato in particolare agli investimenti, assunto dall'IN ai sensi della Misura 9, segnatamente riscontrabile nella forma dell'appalto.</p> <p>2. Il tasso di remunerazione del CIN, di cui al precedente punto 1, è determinato dall'Autorità secondo il metodo basato sul costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (<i>Weighted Average Cost of Capital</i>: WACC), in base alla seguente formula:</p> $R = g \cdot \frac{R_d \cdot (1-t)}{1-T} + (1-g) \cdot \frac{R_e}{1-T} \quad (1)$ <p>dove:</p> <p><i>R</i> = è il tasso di remunerazione del capitale investito netto (WACC) definito in termini nominali, ante imposte;</p> <p><i>g (gearing)</i> = quota di indebitamento finanziario;</p>	<p>periodo di affidamento, il valore ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione definito dall'Autorità (WACC), annualmente aggiornato e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale investito netto (CIN). Tale valore del WACC è preso a riferimento per tutte le procedure di affidamento avviate nei successivi dodici mesi. L'EA può prevedere, prevista motivata richiesta di valutazione preventiva all'Autorità, che si esprime entro 45 giorni da effettuarsi nell'ambito della RdA, un tasso di valore diverso dal WACC pubblicato dall'Autorità nei seguenti casi:</p> <p>a) maggiorazione, di non oltre 200 punti base, in presenza di investimenti, indicati nel bando di gara, di significativo grado di rischiosità, correlato anche alla gestione caratteristica, finanziati dall'IA e funzionali al miglioramento del servizio, riguardanti, in particolare, il rinnovamento del naviglio, con rischio in capo all'IN ai sensi della Misura 917. Il valore del WACC così proporzionalmente incrementato sarà applicato a partire dal periodo regolatorio in cui entreranno in esercizio gli investimenti effettuati dall'IA;</p> <p>b) riduzione, non al di sotto del valore del tasso privo di rischio (<i>risk free rate</i>) nominale, in presenza di un basso livello di rischio associato in particolare agli investimenti, assunto dall'IN ai sensi della Misura 917, segnatamente riscontrabile nella forma dell'appalto.</p> <p>2. Il tasso di remunerazione del CIN, di cui al precedente punto 1, è determinato dall'Autorità secondo il metodo basato sul costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (<i>Weighted Average Cost of Capital</i>: WACC), in base alla seguente formula:</p> $R = g \cdot \frac{R_d \cdot (1-t)}{1-T} + (1-g) \cdot \frac{R_e}{1-T} \quad (1)$ <p>dove:</p> <p><i>R</i> = è il tasso di remunerazione del capitale investito netto (WACC) definito in termini nominali, ante imposte;</p> <p><i>g (gearing)</i> = quota di indebitamento finanziario;</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>R_d = tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito; t = aliquota IRES che rappresenta lo <i>scudo fiscale</i>³; T = aliquota fiscale sul reddito (IRES + IRAP)⁴; $(1-g)$ = quota di capitale proprio; R_e = tasso nominale di rendimento ammesso sul capitale proprio.</p> <p>³ Attualmente pari al 24%. ⁴ Attualmente pari al 28,82% in virtù di un'aliquota IRAP attualmente pari a 4,82%.</p> <p>3. Il WACC di riferimento di cui al punto 2, o diverso tasso determinato secondo quanto previsto al punto 1 lettere a) e b), è applicato sul CIN regolatorio, calcolato dall'EA ai fini della redazione del PEF, sulla base dello Schema 2, Prospetto 3 dell'Annesso 1, nella misura del valore contabile netto del capitale necessario per lo svolgimento del servizio, in coerenza con le caratteristiche del bando e, in particolare, con i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione previsti relativi anche alla vetustà media del naviglio.</p> <p>4. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, il tasso di remunerazione di cui al punto 1, da utilizzare per il periodo regolatorio successivo, è aggiornato sulla base del valore WACC pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene aggiornato il PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF da aggiornare. Nel caso in cui il tasso sia stato rideterminato ai sensi del punto 1, lettere a) e b), l'aggiornamento è effettuato applicando lo stesso differenziale in termini percentuali, rilevato nel precedente periodo regolatorio, tra il WACC pubblicato dall'Autorità e il tasso di remunerazione effettivamente applicato.</p>	<p>R_d = tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito; t = aliquota IRES che rappresenta lo <i>scudo fiscale</i>³; T = aliquota fiscale sul reddito (IRES + IRAP)⁴; $(1-g)$ = quota di capitale proprio; R_e = tasso nominale di rendimento ammesso sul capitale proprio.</p> <p>³ Attualmente pari al 24%. ⁴ Attualmente pari al 28,82% in virtù di un'aliquota IRAP attualmente pari a 4,82%.</p> <p>3. Il WACC di riferimento di cui al punto 2, o diverso tasso determinato secondo quanto previsto al punto 1 lettere a) e b), è applicato sul CIN regolatorio, calcolato dall'EA ai fini della redazione del PEF, sulla base dello Schema 2, Prospetto 3 dell'Annesso 18a, nella misura del valore contabile netto del capitale necessario per lo svolgimento del servizio, in coerenza con le caratteristiche del bando e, in particolare, con i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione previsti relativi anche alla vetustà media del naviglio.</p> <p>4. Identico</p>

³ Attualmente pari al 24%.

⁴ Attualmente pari al 28,82% in virtù di un'aliquota IRAP attualmente pari a 4,82%.

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>5. Qualora, in esito alla verifica di mercato di cui alla Misura 2, si proceda all'affidamento di servizi soggetti a OSP e l'EA, nel definire le caratteristiche e gli obiettivi del bando di gara che garantiscano condizioni di contendibilità ed economicità, valuti che il nuovo affidamento si caratterizzi per un impiego di capitale limitato o nullo, secondo quanto specificato al punto 7, previa motivata richiesta di valutazione preventiva all'Autorità, che si esprime entro 45 giorni, applica una modalità alternativa al WACC per la determinazione dell'utile ragionevole da riconoscere, come specificato al punto 6. Nella richiesta illustra le caratteristiche principali del mercato potenziale, anche in termini di grado di capitalizzazione dei potenziali concorrenti alla gara, con particolare riferimento alle caratteristiche del naviglio, e fornisce gli elementi per garantire all'IA una maggiore redditività per l'IA della modalità alternativa rispetto a quella ordinaria.</p> <p>6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà garantire all'IA un EBIT ⁵, correlato alla matrice dei rischi di cui alla Misura 9, non superiore a una percentuale dell'80% e non inferiore a una percentuale del 50% del tasso di rendimento di riferimento del mercato, determinato in base a quanto previsto al punto 8. Per i soli affidamenti nella forma dell'appalto la percentuale di cui al periodo precedente è pari al 50%. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, per il periodo regolatorio successivo, e per la relativa verifica dell'equilibrio economico-finanziario di cui alla Misura 18, si fa riferimento al valore del tasso di rendimento di mercato, di cui al punto 8, pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene aggiornato il PEF o, in ogni caso, non oltre un</p>	<p>5. Qualora, in esito alla verifica di mercato di cui alla Misura 2, si proceda all'affidamento di servizi soggetti a OSP e l'EA, nel definire le caratteristiche e gli obiettivi del bando di gara che garantiscano condizioni di contendibilità ed economicità, valuti che il nuovo affidamento si caratterizzi per un impiego di capitale limitato o nullo, secondo quanto specificato al punto 7, previa motivata richiesta di valutazione preventiva all'Autorità, che si esprime entro 45 giorni da effettuarsi nell'ambito della RdA, applica una modalità alternativa al WACC per la determinazione dell'utile ragionevole da riconoscere, come specificato al punto 6. Nella richiesta illustra le caratteristiche principali del mercato potenziale, anche in termini di grado di capitalizzazione dei potenziali concorrenti alla gara, con particolare riferimento alle caratteristiche del naviglio, e fornisce gli elementi per garantire all'IA una maggiore redditività per l'IA della modalità alternativa rispetto a quella ordinaria.</p> <p>6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà garantire all'IA un EBIT ebit margin⁵, correlato alla matrice dei rischi di cui alla Misura 9, non superiore a una percentuale dell'80% e non inferiore a una percentuale del 50% del tasso di rendimento di riferimento del mercato, determinato in base a quanto previsto al punto 8. Per i soli affidamenti nella forma dell'appalto la percentuale di cui al periodo precedente è pari al 50%. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS, per il periodo regolatorio successivo, e per la relativa verifica dell'equilibrio economico-finanziario di cui alla Misura 1826, si fa riferimento al valore del tasso di rendimento di mercato, di cui al punto 8, pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene aggiornato il PEF o, in ogni caso, non oltre un</p>

⁵ EBIT margin: dato dal rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi, inclusi i corrispettivi, derivanti dagli schemi ART.

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF aggiornato.</p> <p>⁵ EBIT margin: dato dal rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi, inclusi i corrispettivi, derivanti dagli schemi ART.</p> <p>7. Si assume un impiego di capitale limitato o nullo nell'ipotesi in cui la remunerazione di cui al punto 1 rapportata ai ricavi (incluso il corrispettivo), espressa in termini percentuali, risulti essere inferiore, in almeno una annualità del PEF, al 50% del tasso di riferimento di cui al punto 8. Ai fini della valutazione delle caratteristiche del mercato potenziale relativo ai servizi posti in gara dagli EA, in termini di grado di capitalizzazione dei potenziali concorrenti, lo stesso EA utilizza anche i dati di settore messi a disposizione da ART annualmente sul proprio sito istituzionale.</p> <p>8. Il tasso di riferimento del mercato è determinato dalla media aritmetica dell'EBIT margin, riferito a un campione significativo di CdS individuato come specificato al punto 9. Il suddetto tasso di rendimento sarà aggiornato annualmente e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità, contestualmente al tasso di cui al punto 1.</p> <p>9. Il campione utilizzato ai fini del calcolo del tasso di riferimento del mercato di cui al punto 8, riferito a un periodo di osservazione adeguato, è costituito dai CdS in capo alle imprese del settore che, sulla base dei dati di Contabilità Regolatoria forniti, registrano un margine operativo netto positivo.</p>	<p>anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF aggiornato.</p> <p>⁵ EBIT margin: dato dal rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi, inclusi i corrispettivi, derivanti dagli schemi ART.</p> <p>7. Identico.</p> <p>8. Il tasso di riferimento del mercato è determinato dalla media aritmetica dell'EBIT ebit margin, riferito a un campione significativo di CdS individuato come specificato al punto 9. Il suddetto tasso di rendimento sarà aggiornato annualmente e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità, contestualmente al tasso di cui al punto 1.</p> <p>9. Identico</p>
Misura 11 – Piano economico-finanziario dei concorrenti	Misura 19 – Identico
<p>1. L'EA disciplina la predisposizione da parte dei partecipanti alla gara, a supporto della sostenibilità dell'offerta presentata e del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti, di un PEF concernente la proiezione dei costi, dei ricavi, degli investimenti e dei flussi finanziari, per il periodo di durata dell'affidamento, tenuto conto</p>	<p>1. L'EA disciplina la predisposizione da parte dei partecipanti alla gara, a supporto della sostenibilità dell'offerta presentata e del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti, di un PEFG concernente la proiezione dei costi, dei ricavi, degli investimenti e dei flussi finanziari, per il periodo di durata dell'affidamento, tenuto conto dei criteri di cui alla Misura 816 e degli schemi di</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
dei criteri di cui alla Misura 8 e degli schemi di cui al Prospetto 3 dell'Annesso 1 che includono:	cui al Prospetto 3 dell' all' Annesso 18a che includono:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Conto Economico; 2. Capitale Investito Netto (CIN); 3. Calcolo del corrispettivo; 4. Piano finanziario regolatorio; 5. Rendiconto Finanziario. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conto Economico Regolatorio; Capitale Investito Netto(CIN) 2. Stato Patrimoniale Regolatorio; 3. Calcolo del corrispettivo Determinazione della compensazione; 4. Piano finanziario regolatorio; 5. 4. Rendiconto Finanziario.
2. Ogni concorrente redige il proprio PEF secondo le istruzioni fornite dall'EA, il quale si impegna a garantirne la massima riservatezza. Gli schemi di cui ai numeri 1) - 5) del Prospetto 3, Annesso 1, sono redatti per l'intero lotto di gara, mentre con riferimento a ciascun collegamento è redatto anche uno specifico conto economico (schema 1). Il PEF è corredata da una relazione illustrativa degli schemi presentati contenente in particolare la descrizione dei dati di input di domanda e offerta, delle ipotesi alla base dell'offerta presentata e delle modalità di calcolo dei valori con esplicitazione delle relative formule di calcolo, inclusi i <i>driver</i> per l'allocazione dei costi comuni e generali.	2. Ogni concorrente redige il proprio PEFG secondo le istruzioni fornite dall'EA, il quale si impegna a garantirne la massima riservatezza. Gli schemi di cui ai numeri 1) - 45) del Prospetto 3, dell' Annesso 18a , sono redatti per l'intero lotto di gara, mentre con riferimento a ciascun collegamento è redatto anche uno specifico conto economico (schema 1). Il PEFG è corredata da una relazione illustrativa degli schemi presentati contenente in particolare la descrizione dei dati di input di domanda e offerta, delle ipotesi alla base dell'offerta presentata e delle modalità di calcolo dei valori con esplicitazione delle relative formule di calcolo, inclusi i <i>driver</i> per l'allocazione dei costi comuni e generali.
3. L'economicità del corrispettivo risultante dal PEF dei concorrenti, è verificata attraverso l'osservazione delle condizioni di cui allo schema 4. Nel caso in cui la gara preveda la presentazione di un piano degli investimenti, l'EA inserisce negli schemi di PEF adeguati indici per la valutazione della sostenibilità finanziaria della proposta (come, ad esempio, gli indici: DSCR, LLCR), avendo cura di determinare in modo univoco la loro specificazione.	3. L'economicità del corrispettivo risultante dal PEFG dei concorrenti, è verificata attraverso l'osservazione delle condizioni di cui allo schema 4. Nel caso in cui la gara preveda la presentazione di un piano degli investimenti, l'EA inserisce negli schemi di PEFG adeguati indici per la valutazione della sostenibilità finanziaria della proposta (come, ad esempio, gli indici: DSCR, LLCR), avendo cura di determinare in modo univoco la loro specificazione.
4. L'EA disciplina la predisposizione da parte dell'IN, al termine di ciascun periodo regolatorio, di un PEF secondo gli schemi di cui al Prospetto 3 dell'Annesso 1, ai fini della verifica dell'equilibrio economico-finanziario nei termini di cui alla Misura 18.	4. L'EA disciplina la predisposizione da parte dell'IN, al termine di ciascun periodo regolatorio, di un PEFG secondo gli schemi di cui al Prospetto 3 dell' all' Annesso 18a , ai fini della verifica dell'equilibrio economico-finanziario nei termini di cui alla Misura 1826 .

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
Quesiti	
	<p>Q23. Si chiedono osservazioni sulla nuova nomenclatura utilizzata per gli Schemi di PEF introdotta con lo scopo di chiarire l'obiettivo sotteso all'impiego di ciascuno di essi (Punto 2)</p>
Misura 12 – Termine per la presentazione delle offerte	Misura 20 – Identico
<p>1. Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori, il termine di presentazione delle offerte non può essere inferiore a 110 giorni dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio della lettera di invito, ed è individuato in funzione della complessità del programma di esercizio e della valutazione di eventuali investimenti, ivi inclusa, se del caso, l'acquisizione del naviglio.</p> <p>2. L'EA può prevedere un termine per la presentazione delle offerte inferiore alle previsioni di cui al punto 1, e comunque nel rispetto dei limiti previsti per legge, qualora lo stesso EA metta a disposizione dei partecipanti le navi necessarie all'esecuzione del servizio.</p>	<p>1. – Identico.</p> <p>2. L'EA può prevedere un termine per la presentazione delle offerte inferiore alle previsioni di cui al punto 1, e comunque nel rispetto dei limiti previsti per legge, qualora lo stesso EA metta a disposizione dei partecipanti le navi necessarie all'esecuzione del servizio o, considerate le specificità e/o la minore complessità della procedura di affidamento o del servizio interessato, l'EA verifichi che la riduzione del termine consenta comunque di assicurare il rispetto delle finalità sottese al precedente punto 1; in tal caso l'EA riporta adeguatamente nella documentazione di gara le motivazioni di tale scelta.</p>
Misura 13 – Criteri di nomina delle commissioni giudicatrici	Misura 21 – Identico
<p>1. L'EA affida la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, a una commissione giudicatrice allo scopo designata.</p> <p>2. Il procedimento di nomina della commissione giudicatrice avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 ed è finalizzato a selezionare soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza, anche in relazione alla valutazione del PEF di gara, nonché di una particolare esperienza maturata nella pianificazione delle reti di trasporto e nella programmazione, gestione e monitoraggio dei servizi di trasporto marittimo.</p>	<p>1. – Identico.</p> <p>2. Il procedimento di nomina della commissione giudicatrice avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 77-93 del d.lgs. n. 50/2016-36/2023 ed è finalizzato a selezionare soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza, anche in relazione alla valutazione del PEF di gara, nonché di una particolare esperienza maturata nella pianificazione delle reti di trasporto e nella programmazione, gestione e monitoraggio dei servizi di trasporto marittimo.</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
3. Successivamente alla nomina della commissione giudicatrice, l'EA pubblica nell'apposita sezione del proprio sito <i>web</i> dedicata alla gara i <i>curricula</i> comprovanti i requisiti di competenza e professionalità dei componenti della medesima.	3. Successivamente alla nomina della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. 36/2023 , l'EA pubblica nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito <i>web</i> istituzionale dedicata alla gara la composizione della commissione e i curricula dei suoi componenti comprovanti i requisiti di competenza e professionalità dei componenti della medesima.
4. Per il primo triennio successivo alla stipula della data del CdS, i soggetti aggiudicatari non possono conferire funzioni o incarichi ai soggetti che hanno preso parte alla commissione giudicatrice.	4. – Identico.
5. L'EA assicura l'effettiva applicazione della presente Misura, prevedendo azioni dissuasive e adeguate per le finalità di cui all'art. 42 del d.lgs. 50/2016 in materia di conflitti d'interesse.	5. L'EA assicura l'effettiva applicazione della presente Misura, prevedendo azioni dissuasive e adeguate per le finalità di cui all'art. 42 del d.lgs. 50/2016 alla normativa vigente in materia di conflitti d'interesse.
6. Le disposizioni di cui alla presente Misura trovano applicazione anche nel caso in cui l'EA si avvalga di altra stazione appaltante ai sensi dell'art. 27, comma 12-quater, del d.l. n.50/2017. In tal caso, le disposizioni contenute nella presente Misura in merito agli adempimenti posti in capo all'EA in qualità di stazione appaltante sono da intendersi riferite all'ente di cui l'EA si avvale per l'affidamento del servizio.	6. – Identico.
Misura 14 – Trasferimento del personale	Misura 22 – Identico
1. L'EA prevede nella documentazione di gara apposita disciplina in merito alla clausola sociale tenendo conto dell'assimilabilità dei servizi oggetto di affidamento (in termini, ad esempio, di relazioni O-D incluse, volume di produzione, condizioni di esecuzione, OSP ad essi correlati) rispetto a quelli afferenti al CdS vigente. Nel caso in cui il volume dei servizi oggetto di affidamento sia inferiore rispetto a quello oggetto del CdS vigente, tale disciplina è definita tenendo conto dell'effettivo fabbisogno di personale che il nuovo servizio richiede.	1. – Identico.

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
2. Ai fini della predisposizione della clausola sociale da parte dell'EA, il GU trasmette a quest'ultimo l'elenco del proprio personale, indicando le informazioni di cui al Prospetto 2b dell'Annesso 1 (cfr. "Trasferimento del personale"). Il predetto elenco è redatto dal GU assicurando la pertinenza del personale individuato negli schemi di contabilità regolatoria di cui all'Annesso 1, Prospetto 6 (cfr. Schema 3 - "Elenco personale"), redatti secondo i criteri della Misura 4.	2. Ai fini della predisposizione della clausola sociale da parte dell'EA, il GU trasmette a quest'ultimo l'elenco del proprio personale, indicando le informazioni di cui al Prospetto 2b dell'Annesso 4.2 (cfr. "Trasferimento del personale"). Il predetto elenco è redatto dal GU assicurando la pertinenza del personale individuato negli schemi di contabilità regolatoria di cui all'Annesso 16 , Prospetto 6 (cfr. Schema 3 - "Elenco personale"), redatti secondo i criteri della Misura 412. L'EA mette a disposizione dei PG l'elenco del personale ricevuto dal GU, includendolo negli atti di gara.
3. Nella clausola sociale è previsto il riassorbimento del personale da parte dell'IN affidataria sulla base del fabbisogno organizzativo richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto.	3. Nella clausola sociale è previsto il riassorbimento del personale da parte dell'IN affidataria sulla base del fabbisogno di personale che la propria organizzazione organizzativa richiede ste dal per l'esecuzione del nuovo contratto.
4. Sono fatte salve eventuali negoziazioni tra le parti, compatibili con il quadro normativo di riferimento, relative a opportuni processi di armonizzazione in caso di trattamenti differenziati per specifiche qualifiche/mansioni, ipotesi di quiescenza o uscite volontarie dal servizio, sottoscrizione di specifici accordi in deroga tra l'IN affidataria e le organizzazioni sindacali di categoria.	4. – Identico.
5. Ogni operatore economico partecipante alla gara accetta espressamente in sede di offerta la clausola sociale definita dall'EA nella relativa documentazione; la mancata accettazione di tale condizione è causa di esclusione dell'offerta dalla procedura di gara; la mera accettazione di obblighi di riassorbimento del personale non può divenire criterio di valutazione dell'offerta tecnica.	5. – Identico.
6. La disciplina della clausola sociale è riportata nel CdS sottoscritto con l'IN affidataria, che specifica altresì i diritti e gli obblighi relativi al personale trasferito dal GU; a tale fine, la documentazione di gara e il CdS devono:	6. – Identico.

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
a) specificare che l'inadempimento degli obblighi previsti nella clausola sociale in corso di esecuzione del contratto rileva come causa di risoluzione del rapporto; b) prevedere apposite e congrue penali e clausole risolutive.	
Quesiti	
Q24. Si chiedono osservazioni sulle specificazioni relative al concetto di fabbisogno di personale che è ricondotto all'organizzazione dell'impresa in coerenza con i principi eurounitari (Punto 2)	
TITOLO III – SCHEMA DELLE CONVENZIONI	TITOLO III – SCHEMA DELLE CONVENZIONI E FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Misura 15 – Schema dei contratti di servizio e contenuto minimo	Misura 23 – Identico
1. L'EA predispone il CdS allegato alla documentazione che disciplina la procedura di affidamento sulla base dello schema di contratto di cui al Prospetto 5 dell'Annesso 1, definito tenendo conto della normativa attualmente vigente, nonché delle Misure dall'Autorità adottate con delibera ART n. 96/2018 in materia di condizioni minime di qualità e relativo sistema di penali, e in relazione alla forma di affidamento scelta (appalto o concessione).	1. L'EA predispone il CdS allegato alla documentazione che disciplina la procedura di affidamento sulla base dello schema di contratto di cui al Prospetto 5 dell' <ins>all'</ins> Annesso 1 <ins>10</ins> , definito tenendo conto della normativa attualmente vigente, nonché delle Misure dall'Autorità adottate con delibera ART n. 96/2018 in materia di condizioni minime di qualità e relativo sistema di penali, e in relazione alla forma di affidamento scelta (appalto o concessione).
Misura 16 – Durata del contratto di servizio	Misura 24 – Identico
1. In caso di affidamento in concessione, l'EA fissa la durata del CdS per un periodo, di norma, non superiore a 5 anni estendibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, alla durata necessaria al recupero degli investimenti da parte del concessionario, ai sensi dell'art. 168 del d.lgs. n. 50/2016. La durata non può in ogni caso eccedere il periodo massimo di 12 anni.	1. In caso di affidamento in concessione, l'EA fissa la durata del CdS per un periodo, di norma, non superiore a 5 anni estendibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, alla a una durata necessaria al recupero degli investimenti da parte del concessionario, ai sensi dell'art. 168 del d.lgs. n. 50/2016 non superiore al periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici, ai sensi dell'art. 178 del d.lgs. 36/2023. La durata non può in ogni caso eccedere il periodo massimo di 12 anni.
2. In caso di affidamento in appalto la durata del contratto non può eccedere i 9 anni.	2. Identico

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
Misura 17 – Monitoraggio delle prestazioni contrattuali	Misura 25 – Monitoraggio delle prestazioni contrattuali e obblighi di trasmissione dei dati da parte dell'IN
<p>1. L'EA definisce un adeguato sistema di monitoraggio quali-quantitativo delle prestazioni contrattuali, con specificazione di responsabilità, modalità e tempi di rilevazione, rendicontazione e trasmissione di documenti, dati e informazioni, relativi agli aspetti di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa del CdS, inclusi gli obiettivi di efficacia ed efficienza contrattuali, monitorati dall'IN e verificati dall'EA.</p> <p>2. Al fine di garantire il monitoraggio continuo delle prestazioni e degli obiettivi contrattuali, l'EA disciplina inoltre nel CdS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la tipologia di informazioni che l'IN deve rendere disponibili all'EA specificandone le modalità e le tempistiche di messa a disposizione, anche in forma continua e/o in tempo reale, nonché le relative penali in caso di non ottemperanza; b) la tipologia di report/prospetti consuntivi dell'andamento delle prestazioni che l'IN deve trasmettere all'EA, specificandone le modalità e le tempistiche di predisposizione, nonché le relative penali in caso di non ottemperanza; c) gli eventuali obblighi dell'IN relativi all'effettuazione di indagini periodiche sulla domanda e/o sulla qualità del servizio, garantendo la terzietà del soggetto incaricato delle indagini, comprese le modalità di pubblicazione dei relativi esiti e di coinvolgimento degli utenti, nel rispetto di quanto disposto dalla "Carta della qualità dei servizi"; d) lo svolgimento delle attività di verifica di propria competenza, in termini di modalità di esecuzione delle ispezioni, frequenza delle stesse, dimensione del campione controllato, eventuali obblighi di comunicazione all'IN, procedure di verifica dei dati/informazioni trasmessi dall'IN ed eventuale contraddittorio. 	<p>1. Identico</p> <p>2. Identico</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>3. Le informazioni di cui al precedente punto 2 rientrano nella titolarità dell'EA e, al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione del CdS, sono pubblicate e rese accessibili/riutilizzabili nell'ambito di uno specifico "Piano di Accesso al dato" definito dall'EA come parte integrante del CdS, secondo quanto disposto con delibera ART n. 96/2018; per i dati economici, relativi in particolare alle singole voci di costo elementare, l'EA ne valuta l'ostensibilità in relazione alla loro sensibilità commerciale, secondo quanto disposto nel medesimo atto di regolazione.</p>	<p>3. Identico</p> <p>4. L'IA è obbligata, durante tutto il periodo di durata contrattuale, a fornire all'EA i dati e le informazioni, relativi agli aspetti di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa del CdS, individuati nel CdS medesimo come previsto dal punto 2, e a trasmetterli all'EA secondo le modalità disciplinate dal CdS, rispettando le tempistiche previste e adottando la tipologia di report/prospetti consuntivi predisposti dall'EA.</p> <p>5. Gli obblighi in capo all'IA sulla fornitura e trasmissione all'EA di dati e informazioni relativi al CdS sono coordinati con il "Piano di Accesso al dato" definito dall'EA come parte integrante del CdS, secondo quanto disposto con delibera ART n. 96/2018.</p> <p>6. All'approssimarsi della conclusione del CdS, l'IA è obbligata a fornire, tempestivamente e senza indugio, i dati e le informazioni richiesti dall'EA anche con tempistiche diverse da quelle disciplinate nel CdS, in considerazione dello svolgimento, da parte dell'EA, delle attività propedeutiche per il nuovo affidamento che necessitano dei dati e delle informazioni nella disponibilità dell'IA. Inoltre, l'IA è tenuta a fornire all'EA tutte le informazioni e i documenti necessari per l'ottenimento dei titoli amministrativi necessari allo svolgimento del servizio, quali licenza e certificati di sicurezza,</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
	<p>nelle fasi previste dalla gara (i.e. data room) e al momento dell'aggiudicazione definitiva.</p> <p>7. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti punti 4 e 5, l'IA è soggetta all'applicazione delle penali contrattuali disciplinate nel Cds.</p>
Misura 18 – Verifica dell'equilibrio economico-finanziario nell'affidamento in concessione	Misura 26 – Identico
<p>1. Il PEF oggetto di aggiudicazione assicura l'equilibrio economico-finanziario del contratto e la sostenibilità della gestione durante tutto il periodo di validità del contratto. L'EA suddivide tale periodo in periodi regolatori della durata massima di 5 anni.</p> <p>2. Al termine di ciascun periodo regolatorio, l'EA verifica che le compensazioni corrisposte, sulla base del PEF adottato all'inizio del periodo regolatorio, siano congrue rispetto a quanto determinato dall'aggiornamento del PEF, contenente voci di costo e ricavo rilevate a consuntivo e stimate sulla base di previsioni aggiornate.</p> <p>3. Allo scopo di effettuare la verifica di cui al precedente punto 2, l'EA fissa un termine per la predisposizione da parte della IN di un PEF aggiornato, sulla base degli schemi di cui al Prospetto 3 dell'Annesso 1, che consenta il</p>	<p>1. Il PEF oggetto di aggiudicazione assicura l'equilibrio economico-finanziario del contratto e la sostenibilità della gestione durante tutto il periodo di validità del contratto. L'EA suddivide tale periodo in periodi regolatori della durata massima di 5 anni al termine dei quali verifica che tale equilibrio risulti preservato, tenuto conto dell'allocazione dei rischi di cui alla Misura 17 e alla matrice di cui all'Annesso 9.</p> <p>2. Al fine di effettuare la verifica di cui al punto 1, Aal termine di ciascun periodo regolatorio, l'IN affidataria predisponde, e trasmette all'EA, un PEF, redatto sulla base degli schemi di cui al Prospetto 3 dell'Annesso 18a, aggiornato con i valori rilevati a consuntivo relativi al periodo regolatorio trascorso, da confrontare con i valori stimati nel PEF preventivo relativi allo stesso periodo, al fine di rilevare eventuali variazioni positive e/o negative delle poste ammesse ai fini regolatori. Il termine per la predisposizione e trasmissione del PEF aggiornato è fissato dall'EA nel Cds. L'EA verifica che le compensazioni corrisposte, sulla base del PEF adottato all'inizio del periodo regolatorio, siano congrue rispetto a quanto determinato dall'aggiornamento del PEF, contenente voci di costo e ricavo rilevate a consuntivo e stimate sulla base di previsioni aggiornate.</p> <p>3. Allo scopo di effettuare la verifica di cui al precedente punto 2, l'EA fissa un termine per la predisposizione da parte della IN di un PEF aggiornato, sulla base degli schemi di cui al Prospetto 3 dell'Annesso 1, che consenta il</p>

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
<p>confronto con i valori del PEF precedente al fine di rilevare eventuali sovra-compensazioni o sotto-compensazioni. Si è in presenza di una sovra-compensazione quando il corrispettivo risultante dal PEF aggiornato è inferiore a quello determinato sulla base del PEF precedente. Al contrario si ha una sotto-compensazione quando il corrispettivo aggiornato risulta superiore a quello precedente.</p> <p>4. La verifica di cui al punto 2 determina conseguenze sia sul periodo regolatorio oggetto di verifica, sia su quello successivo. L'EA, infatti, in relazione ai risultati della verifica di cui al punto 2, e fatte salve le previsioni contenute nella Misura 19, procede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in caso di sovra-compensazione: al recupero delle somme pagate in eccesso nei precedenti anni del periodo regolatorio oggetto della verifica di cui al precedente punto 2, e alla riduzione del corrispettivo per il successivo periodo regolatorio; b) in caso di sotto-compensazione: all'aumento del corrispettivo, qualora tale possibilità sia prevista dal CdS, oppure alla ridefinizione del perimetro dei servizi o del sistema tariffario, in misura corrispondente alle minori somme erogate, a valere esclusivamente per il successivo periodo regolatorio, escludendo, in ogni caso, la possibilità di estensione della durata del contratto oltre la scadenza prevista. 	<p>confronto con i valori del PEF precedente al fine di rilevare eventuali sovra-compensazioni o sotto-compensazioni. Si è in presenza di una sovra-compensazione quando il corrispettivo risultante dal PEF aggiornato è inferiore a quello determinato sulla base del PEF precedente. Al contrario si ha una sotto-compensazione quando il corrispettivo aggiornato risulta superiore a quello precedente.</p> <p>Con riguardo alle voci riconducibili a rischi allocati all'IN, l'EA, sulla base della documentazione trasmessa dall'IA, rileva eventuali variazioni positive e/o negative al fine di attivare il sistema incentivante di cui alla Misura 27.</p> <p>4. In relazione alle voci riconducibili a rischi allocati all'EA, lo stesso verifica eventuali saldi negativi o positivi del corrispettivo determinato a consuntivo rispetto ai valori preventivati; La verifica di cui al punto 2 determina conseguenze sia sul periodo regolatorio oggetto di verifica, sia su quello successivo. L'EA, infatti, in relazione ai risultati della verifica di cui al punto 2, e fatte salve le previsioni contenute nella Misura 19, procede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in caso di sovra-compensazione: al recupero delle somme pagate in eccesso nei precedenti anni del periodo regolatorio oggetto della verifica di cui al precedente punto 2, e alla riduzione rideterminazione del corrispettivo per il successivo restante periodo di piano regolatorio; b) in caso di sotto-compensazione: alla corresponsione all'IN affidataria delle somme non erogate nel periodo regolatorio oggetto della verifica e alla rideterminazione all'aumento del corrispettivo, qualora tale possibilità sia prevista dal CdS, oppure alla ridefinizione del perimetro dei servizi o del sistema tariffario, in misura corrispondente alle minori somme erogate, a valere esclusivamente per il successivo periodo regolatorio di piano, escludendo, in ogni caso, la possibilità di estensione della durata del contratto oltre la scadenza prevista.

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
5. L'EA procede alle variazioni di cui al precedente punto 4, lettera b), solo in caso di sotto-compensazione dovuta alla variazione di voci del PEF associate a rischi non allocati alla IN.	5. L'EA procede alle variazioni di cui al precedente punto 4, lettera b), solo in caso di sotto-compensazione dovuta alla variazione di voci del PEF associate a rischi non allocati alla IN.
Quesiti	
Q25. Si chiedono osservazioni sull'efficacia delle revisioni apportate alla Misura con l'obiettivo di meglio rappresentare gli step logico-funzionali della verifica dell'equilibrio economico-finanziario e la relazione con il sistema incentivante di cui alla successiva Misura 27 (Punti 1-5)	
Misura 19 – Obiettivi di efficacia e di efficienza e sistema incentivante	Misura 27 – Identico
1. L'EA, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, definisce nella documentazione di gara meccanismi incentivanti finalizzati al perseguitamento di obiettivi di efficacia ed efficienza attraverso il miglioramento delle prestazioni offerte in sede di gara dall'aggiudicatario.	1. Identico
2. Gli incrementi di efficacia ed efficienza di cui al punto 1 non sono ad ogni modo ottenibili a scapito della qualità del servizio.	2. Identico
3. L'EA, nell'ambito dei meccanismi incentivanti di cui al precedente punto 1, e in sede di verifica dell'equilibrio economico-finanziario di cui alla Misura 18, rileva la variazione delle voci di costo e di ricavo inerenti a rischi allocati all'IN, previamente individuate dall'EA sulla base di quanto disposto alla Misura 9.	3. L'EA, nell'ambito dei meccanismi incentivanti di cui al precedente punto 1, e in sede di verifica dell'equilibrio economico-finanziario di cui alla Misura 1826 , rileva la variazione delle voci di costo e di ricavo inerenti a rischi allocati all'IN, previamente individuate dall'EA sulla base di quanto disposto alla Misura 917 .
4. L'EA, verificata la diminuzione dei costi e/o l'aumento dei ricavi di cui al punto precedente e riconosce all'IN una premialità, quale quota "una tantum" sottratta al recupero delle somme di cui al punto 4, lettera a) della Misura 18 e trattenuta dall'IN stesso. Tale quota è riconosciuta integralmente all'IN ove le variazioni delle voci di costo e/o ricavi siano associate a rischi allocati in capo alla stessa, tenendo conto degli eventuali effetti indotti sul maggior introito delle variazioni del volume di produzione registrate in sede di consuntivo rispetto al preventivo. Le predette variazioni sono riconducibili alle stesse voci di	4. L'EA, verificata la diminuzione dei costi e/o l'aumento dei ricavi di che dalla variazione di cui al punto precedente-3 derivi un saldo netto a favore dell'IN, riconosce integralmente allo stesso IN una quale premialità, quale quota "una tantum" sottratta al recupero delle somme di cui al punto 4, lettera a) della Misura 1826 e trattenuta dall'IN stesso. Tale quota si intende calcolata al netto di eventuali variazioni di volume di produzione. è riconosciuta integralmente all'IN ove le variazioni delle voci di costo e/o ricavi siano associate a rischi allocati in capo alla stessa, tenendo conto degli eventuali effetti indotti sul maggior intreito

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
costo e/o ricavo, ai medesimi rischi e periodo di riferimento, senza effetti sul calcolo della compensazione di cui al Prospetto 3 dell'Annesso 1.	delle variazioni del volume di produzione registrate in sede di consuntivo rispetto al preventivo. Le predette variazioni sono riconducibili alle stesse voci di costo e/o ricavo, ai medesimi rischi e periodo di riferimento, senza effetti sul calcolo della compensazione di cui al Prospetto 3 dell'Annesso 1.
4-bis Le modalità di riconoscimento della premialità di cui al punto 4, contenute nella documentazione di gara come previsto al punto 1, sono illustrate nella richiesta di valutazione preventiva di cui alla Misura 10, punti 1 e 5 ovvero, nel caso di adozione dei valori pubblicati da ART per l'applicazione del metodo WACC, in un'apposita relazione da sottoporre alla valutazione dell'Autorità, che si esprime entro 45 giorni.	4-bis Le modalità di riconoscimento della premialità di cui al punto 4, contenute nella documentazione di gara come previsto al punto 1, sono illustrate nella richiesta di valutazione preventiva di cui alla Misura 10, punti 1 e 5 ovvero, nel caso di adozione dei valori pubblicati da ART per l'applicazione del metodo WACC, in un'apposita relazione da sottoporre alla valutazione dell'Autorità, che si esprime entro 45 giorni RdA di cui alla Misura 4.
5. L'EA riconosce la premialità di cui al punto precedente in relazione alle migliori prestazioni raggiunte dall'IN rispetto a quanto offerto in sede di gara, con riferimento alle condizioni minime di qualità, di cui alla delibera ART n. 96/2018, e a eventuali ulteriori indicatori di qualità predefiniti dallo stesso EA all'interno della documentazione di gara.	5. L'EA riconosce la premialità di cui al punto precedente in relazione alle migliori prestazioni raggiunte dall'IN rispetto a quanto offerto in sede di gara, con riferimento alle condizioni minime di qualità, di cui alla delibera ART n. 96/2018, e a eventuali ulteriori indicatori di qualità predefiniti dallo stesso EA all'interno della documentazione di gara.
6. Nei casi di cui al precedente punto 4, l'EA riconosce, un premio $X_{C,R}$ calcolato sulla base della seguente formula:	6. Nei casi di cui al precedente punto 4, l'EA riconosce, un premio $X_{C,R}$ calcolato sulla base della seguente formula:
$X_{C,R} = \alpha_Q \cdot \Delta I_{C,R}$ dove: α_Q = coefficiente definito dall'EA con valori tra 0 e 1, rappresentativo della quota riconosciuta all'IN in relazione agli incrementi di qualità di cui al punto 5, verificati a consuntivo; $\Delta I_{C,R}$ = risparmio effettivo ottenuto dalla IN in termini di riduzione dei costi e aumento di ricavi rilevati nel corso del periodo regolatorio oggetto di verifica, calcolato come differenza tra ΔR e ΔC , corrispondenti rispettivamente alle variazioni della somma delle voci di ricavo e delle voci di costo oggetto del meccanismo incentivante come	$X_{C,R} = \alpha_Q \cdot \Delta I_{C,R}$ dove: α_Q = coefficiente definito dall'EA con valori tra 0 e 1, rappresentativo della quota riconosciuta all'IN in relazione agli incrementi di qualità di cui al punto 5, verificati a consuntivo; $\Delta I_{C,R}$ = risparmio effettivo ottenuto dalla IN in termini di riduzione dei costi e aumento di ricavi rilevati nel corso del periodo regolatorio oggetto di verifica, calcolato come differenza tra ΔR e ΔC , corrispondenti rispettivamente alle variazioni della somma delle voci di ricavo e delle voci di costo oggetto del meccanismo incentivante come

Delibera n. 22/2019 (testo consolidato ex delibera n. 90/2024 e delibera n. 177/2024)	Testo revisionato in consultazione (modifiche evidenziate)
rilevate nel PEF definito al termine del periodo regolatorio oggetto di verifica, e il PEF, relativo al periodo regolatorio precedente: $\Delta I_{C,R} = \Delta R - \Delta C \quad \text{con } \Delta I_{C,R} > 0$	rilevate nel PEF definito al termine del periodo regolatorio oggetto di verifica, e il PEF, relativo al periodo regolatorio precedente: $\Delta I_{C,R} = \Delta R - \Delta C \quad \text{con } \Delta I_{C,R} > 0$
7. Il sistema incentivante di cui ai punti precedenti si applica in caso di affidamenti in concessione, ferma restando la possibilità per l'EA, di definire obiettivi di efficacia ed efficienza nonché adeguati sistemi incentivanti anche nel caso di affidamenti in appalto.	76. Identico
Quesiti	
Q26. Si chiedono osservazioni sull'efficacia delle revisioni apportate alla Misura con l'obiettivo di meglio specificare il funzionamento del sistema incentivante e la relazione logico-temporale tra esso e la verifica dell'equilibrio economico-finanziario e la variazione del PEF di fine periodo regolatorio di cui alla Misura 26 (Punti 1-6)	